PAG.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1974

253.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 GIUGNO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

	PAG.		
Missione	14859	Disegno e proposte di legge (Discussione):	
Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (Articolo 69 del regolamento): PRESIDENTE		Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedi- menti urgenti sulla giustizia penale (approvato dal Senato) (2969);	
	14860 14860	Papa ed altri: Modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale rela- tivo alla durata della custodia pre- ventiva (2740);	
GUARRA	14862 14861	TERRANOVA: Modificazione dell'artico- lo 272 del codice di procedura pe- nale (2806);	
(Proposta di assegnazione a Commis-	14859 14891	Concas ed altri: Modificazioni dell'arti- colo 272 del codice di procedura pe- nale – Durata massima della custo- dia preventiva (2837)	14863
	14862	PRESIDENTE	14863

INDICE

PAG.
BADINI CONFALONIERI
BENEDETTI GIANFILIPPO 14875
FELISETTI 14884
Manco 14863
MAZZOLA, Relatore 14863
RICCIO PIETRO 14888
TERRANOVA 14872
VALENSISE 14879
ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia 14863

La seduta comincia alle 16,30.

D'ALESSIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(E approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Gunnella è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

Giomo ed altri: « Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e della legge 10 dicembre 1973, n. 814, modificativa della stessa, in materia di fitti rustici » (3010).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 giugno 1974, ha presentato alla Presidenza – a norma dell'articolo 77 della Costituzione – il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 206, recante norme per la esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia del territorio della provincia di Modena » (3009).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, i presidenti dei gruppi parlamentari della democrazia cristiana e del partito comunista italiano hanno chiesto la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

Senatori Spagnolli ed altri: « Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna » (approvata dal Senato) (3006).

DELFINO. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Mi pare che la dichiarazione di urgenza di tale proposta di legge sia collegata al secondo punto all'ordine del giorno, relativo all'assegnazione della stessa alla competente Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. I due punti non sono collegati, ma distinti. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge cui facciamo riferimento e il secondo l'assegnazione della stessa a Commissione in sede legislativa. Ella intende opporsi alla dichiarazione di urgenza o all'assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge in argomento?

DELFINO. Signor Presidente, dal punto di vista sostanziale le due questioni sono obiettivamente collegate. Mentre per la sede referente l'urgenza ha, in definitiva, un'incidenza relativa, perché è poi l'Assemblea che discute il provvedimento, per la sede legislativa dichiarare l'urgenza significa precludere la possibilità di dare sulla questione pareri approfonditi. Esiste, dunque, il collegamento cui accennavo. Comunque, signor Presidente, le esprimo la posizione di perplessità del gruppo MSI-destra nazionale. Le sarei grato se fosse possibile valutare globalmente la situazione a fine seduta.

PRESIDENTE. Desidero farle notare, onorevole Delfino, che il primo punto dell'ordine del giorno reca: « Dichiarazione di urgenza di progetti di legge », mentre il secondo punto reca: « Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa». Ella mi dirà che si tratta di norme un po' meccaniche, ed io posso riconoscerlo con lei. Si tratta però di due distinti punti dell'ordine del giorno. Si deve dapprima votare sull'urgenza, e decidere poi sull'assegnazione del progetto di legge a Commissione a sede legislativa: in tale momento ella potrebbe riservarsi di fare le sue obiezioni. Non mi pare, onorevole Delfino, che ella inlenda opporsi all'urgenza.

DELFINO. Poiché siamo vincolati, da un punto di vista formale, al voto da esprimere sulla dichiarazione d'urgenza, mi permetto – sempre restando nell'ambito di detto punto di vista – di osservare che la proposta di legge n. 3006 è stata posta all'ordine del giorno prima ancora di essere stampata, tant'è che ieri ci è stata consegnata in bozzà. Conseguentemente non è rispettato, nella sua interezza, quanto disposto dall'articolo 69 del regolamento. Per questa ragione, valuterei che debba, anche in ordine alla dichiarazione di urgenza, esprimersi un voto proceduralmente regolare previa decorrenza dei termini fissati dall'articolo in questione.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, la proposta di legge n. 3006 è stampata da questa mattina.

DELFINO. Sì, ma non poteva essere iscritta all'ordine del giorno, proprio a norma dell'articolo 69 del regolamento.

PRESIDENTE. La prassi della Camera è in tal senso. Prendo comunque atto della sua obiezione. Pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che la seguente proposta di legge sia deferita alla V Commissione permanente (Bilancio) in sede legislativa:

Senatori SPAGNOLLI ed altri: « Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agropastorale in Sardegna » (urgenza) (approvata dal Senato) (3006) (con parere della I, della VI, della XI e della XII Commissione).

DELFINO. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, l'abbinamento della dichiarazione di urgenza di tale proposta di legge con la sua assegnazione alla Commissione bilancio in sede legislativa credo possa servire emblematicamente a valutare la poca serietà con cui la Camera adempie i propri doveri costituzionali: in una congiuntura economica che, più che difficile, è a detta di tutti drammatica, la Camera decide la spesa di 600 miliardi di lire prevista dalla proposta di legge n. 3006, non in Assemblea, ma in Commissione, e senza un esame approfondito. Si decide sul « tamburo » dell'urgenza perché sono prossime le elezioni regionali in Sardegna! Dopo il fallimento del piano decennale per la Sardegna (fallimento nel quale 400 miliardi sono stati sperperati e male spesi), oggi ci si prepara in poche ore, in pochi giorni, ad impegnare ulteriori 600 miliardi di spesa senza alcun approfondimento e con una legge che, per la volontà concorde di una maggioranza piuttosto allargata, è destinata all'approvazione senza la minima possibilità di emendamenti o di variazioni da parte della Camera.

Si tratta di un provvedimento che noi valutiamo sbagliato nella sua impostazione, in quanto destina quasi la metà dei fondi alla trasformazione della pastorizia nomade in pastorizia stanziale, per arrivare - leggo testualmente - alla costituzione di aziende, sempre di pastori, di dimensioni economiche tali da assicurare ai pastori gli stessi livelli di reddito delle altre categorie. Quali siano le « altre categorie », non si sa; non si sa se si tratti di metalmeccanici, petrolieri, medici... e, in un momento così difficile per la nostra economia, nel momento in cui si discute di un piano carne, ma di un piano carne bovino, e non ovino, pare che questo provvedimento debba essere approvato a tam-

buro battente, perché bisogna buttarlo in pasto all'opinione pubblica sarda per le elezioni del 16 giugno, con una significativa unità di intenti che va dal partito comunista italiano alla democrazia cristiana.

Noi riteniamo che un provvedimento del genere, anche se deve essere discusso celermente, non può essere strozzato nella discussione. Chiediamo, pertanto, che venga costituita una Commissione speciale, a norma del secondo comma dell'articolo 22 del regolamento, perché quest'ultima potrà, per lo meno, offrire valutazioni più complete sul valore del provvedimento e sulle prospettive da dare alla rinascita della Sardegna. Inoltre, chiediamo che una proposta di legge da noi presentata prima che giungesse alla Camera il provvedimento in questione, approvato dal Senato (parlo della proposta di legge n. 2983, presentata il 29 maggio), venga discussa insieme al provvedimento medesimo. Se non si vuole costituire la Commissione speciale, chiediamo che - poiché parte preminente del provvedimento riguarda l'agricoltura, e al Senato esso è stato esaminato dalle Commissioni riunite agricoltura e bilancio – anche alla Camera il provvedimento venga assegnato alle Commissioni riunite bilancio ed agricoltura, affinché quest'ultima possa esprimere indicazioni sull'opportunità di spendere circa 300 miliardi in questo modo, e non in altro, per i problemi della produzione nazionale o della bilancia commerciale agricola.

Chiediamo quindi che la proposta di legge n. 3006 sia assegnata ad una Commissione speciale, o, in subordine, alle Commissioni riunite bilancio e agricoltura; e, comunque, l'abbinamento ad essa della proposta n. 2983, presentata il 29 maggio da deputati del gruppo MSI-destra nazionale.

Noi vogliamo dare alla Sardegna tutti i contributi della solidarietà nazionale che l'isola merita, ma non vogliamo, non desideriamo che sia colta l'occasione elettorale per prendere in giro le popolazioni della Sardegna e per dilapidare ulteriormente quel che ci resta del patrimonio nazionale. Rifiutiamo quindi una discussione strozzata: vogliamo una discussione rapida, ma non strozzata da esigenze elettoralistiche. Non c'è nessun traguardo, non c'è nessuna « maglia rosa » da conquistare che possa giustificare una strozzatura della discussione. Il Parlamento deve fare una legge seria. Se vuol rinunciare ad una delle poche prerogative che ancora gli sono rimaste, quella di legiferare, e vuole abdicare completamente, come sta abdicando, lasciando tutto lo spazio alla triplice sindacale e alle manovre di vertice di alcuni partiti, il Parlamento è libero di farlo. Ma noi, che di questo Parlamento siamo parte costituzionale, perché eletti in base alla Costituzione e alle leggi, riteniamo di aver fatto anche in questa occasione il nostro dovere, denunciando quanto si sta compiendo ai danni della Sardegna e ai danni della nazione. (Applausi a destra).

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione del deputato Delfino darò la parola ad un oratore contro e ad uno a favore.

POCHETTI. Chiedo di parlare contro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Signor Presidente, mi pare che, per prima cosa, l'onorevole Delfino si opponga all'assegnazione in sede legislativa...

DELFINO. No, mi oppongo all'assegnazione alla Commissione bilancio. Chiedo infatti che la proposta di legge sia assegnata alle Commissioni riunite bilancio e agricoltura.

POCHETTI. Stavo venendo proprio a questo punto, onorevole Delfino.

Mi pare, dunque, che siano due le questioni poste dall'onorevole Delfino. Una è l'opposizione all'assegnazione in sede legislativa del provvedimento, l'altra riguarda l'assegnazione ad una Commissione speciale. È evidente che non può assegnarsi la proposta di legge n. 3006 a una Commissione speciale se non vi è la previa opposizione all'assegnazione in sede legislativa proposta dalla Presidenza della Camera in questo momento.

DELFINO. Ma la proposta la sta façendo contestuale.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, l'onorevole Pochetti si riferisce esattamente al secondo punto al nostro ordine del giorno di cui ho già dato lettura e che io la invito a rileggere. Stiamo ora discutendo un'assegnazione a Commissione in sede legislativa, che è al secondo punto dell'ordine del giorno.

Continui, onorevole Pochetti.

POCHETTI. Credo dunque di aver capito che, in primo luogo, si debba decidere sul-

l'opposizione all'assegnazione in sede legislativa e che in secondo luogo, si chieda, in base al secondo comma dell'articolo 22 del regolamento, di procedere alla costituzione di una Commissione speciale per l'esame di questo provvedimento.

Onorevole Presidente, non ci siamo opposti all'assegnazione alla Commissione in sede legislativa, come siamo soliti fare in altre occasioni, perché questo provvedimento di legge arriva a noi in seconda lettura; esso dunque è stato attentamente vagliato ed esaminato dal Senato e, tra l'altro, stabilisce il rifinanziamento di una legge, la n. 588, già in vigore e quindi ampiamente discussa in passato.

Pertanto, tenuto conto della necessità di disporre rapidamente di uno strumento legislativo che possa permettere di rifinanziare le attività per la rinascita della Sardegna, riteniamo che non si debba perdere ulteriore tempo e che perciò il provvedimento debba essere assegnato alla Commissione in sede legislativa. Naturalmente, proprio per ciò, riteniamo che non debba essere costituita una Commissione speciale.

GUARRA. Chiedo di parlare a favore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi vedo costretto a riconfermare quanto ha detto l'onorevole Delfino nel momento in cui ha interrotto l'onorevole Pochetti.

L'onorevole Delfino, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, non si è opposto a che il disegno di legge per la rinascita della Sardegna, approvato dal Senato, venga discusso in Commissione in sede legislativa; sia ben chiaro! L'onorevole Delfino ha chiesto soltanto che, a norma dell'articolo 22 del regolamento, la Camera proceda alla costituzione di una commissione speciale perché, data l'organicità del provvedimento, il mio collega ritiene che la Commissione bilancio debba essere integrata dalla Commissione agricoltura, tanto più che la materia che si deve discutere, ed il provvedimento che si dovrà approvare, riguardano soprattutto l'agricoltura.

La Camera, certamente, è libera di votare come crede; ma tale votazione non ha come oggetto la nostra opposizione all'assegnazione in sede legislativa, ma soltanto la proposta, che viene da questo gruppo, che ad esaminare questo disegno di legge non sia soltanto

la Commissione bilancio, ma anche la Commissione agricoltura e che, soprattutto, a questo disegno di legge venga abbinata la proposta di legge presentata dal nostro gruppo.

PRESIDENTE. Ai fini dell'ordine delle votazioni ritengo si debba prioritariamente deliberare se assegnare il provvedimento a Commissione in sede referente o legislativa; successivamente deliberare sulla proposta di procedere (ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 del regolamento) alla costituzione di una Commissione speciale cui deferire l'esame del progetto di legge in parola; quindi votare, in caso di rigetto di questa proposta, sulla proposta di assegnazione del provvedimento stesso alle Commissioni riunite bilancio e agricoltura.

Pongo pertanto in votazione l'assegnazione della proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

(E approvata).

Pongo in votazione la proposta di costituire una Commissione speciale al cui esame sottoporre il provvedimento.

(È respinta).

Pongo in votazione la proposta di assegnare il provvedimento alle Commissioni riunite bilancio e agricoltura.

(È respinta).

La proposta di legge è pertanto assegnata alla Commissione bilancio, in sede legislativa; naturalmente, sarà esaminata – secondo la prassi – congiuntamente alle proposte di legge vertenti sullo stesso oggetto.

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere comunicato nella seduta di ieri che, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

IV Commissione (Giustizia):

Senatori Spagnolli ed altri: « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo

testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo» (testo unificato approvato dal Senato) (2470).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

MEUCCI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni all'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » (2028).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XII Commissione (Industria):

Mammi: « Conferimento della natura di titolo esecutivo all'ordinanza del sindaco per la chiusura di esercizi commerciali abusivi » (1760).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Commissioni riunite III (Esteri) e VIII (Istruzione):

« Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali » (approvato dal Senato) (2772).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale (approvato dal Senato) (2969); e delle concorrenti proposte di legge Papa ed altri: Modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale relativo alla durata della custodia preventiva (2740); Terranova: Modificazione dell'articolo 272 del codice di procedura penale (2806); Concas ed altri: Modificazioni all'articolo 272 del codice di procedura penale – Durata massima della custodia preventiva (2837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Papa, Badini Confalonieri, Ferioli e Alesi: Modifica del'articolo 272 del codice di procedura penale relativo alla durata della custodia preventiva; Terranova: Modificazione dell'articolo 272 del codice di procedura penale; Concas, Ferri Mario, Colucci, Giovanardi, Moro Dino, Strazzi, Fagone, Savoldi e Zaffanella: Modificazioni all'articolo 272 del codice di procedura penale – Durata massima della custodia preventiva.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mazzola.

MAZZOLA, Relatore. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente, riservandomi di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non so se questa nostra richiesta di ampliamento della discussione sortirà effetti pratici. Per quanto sta in noi, evidentemente faremo tutto il possibile per cercare di sviscerare, scendendo al dettaglio, il contenuto di questo decreto-legge e ci adopereremo per cercare di migliorare il testo di questo provvedimento, di così rilevante interesse per il paese. Per la verità avrei preferito - e lo dico con la massima lealtà, senza infingimenti - che il collega Mazzola avesse commentato oralmente, in apertura della discussione, la sua relazione scritta, per altro molto chiara, precisa e apprezzabile, per perfezionare alcuni concetti che appaiono un po' sintetici; e sarebbe stato opportuno che anche l'onorevole ministro avesse speso qualche pa-

rola per illustrare la necessità di applicare subito questo provvedimento di legge, in un momento cioè in cui lo Stato si trova di fronte a situazioni tali, da tutti i punti di vista, da sollecitare il maggiore impegno del Ministero della giustizia e, quindi, del titolare di questo dicastero. Invece, il collega Mazzola ha ritenuto di rimettersi alla relazione scritta, mentre il ministro si è riservato di intervenire in sede di replica: evidentemente essi, in tal modo, hanno inteso accelerare i tempi del dibattito e tale atteggiamento merita già una prima censura da parte nostra.

Onorevole ministro, personalmente ho molta stima nei suoi confronti dal punto di vista intellettuale, però mi preoccupa notevolmente il fatto che ella non abbia, nella sua interezza, la disponibilità del dicastero di cui è responsabile e che rinunci un po' a quella concreta funzione che la sua intelligenza e la sua cultura le consentirebbero di esercitare, e che affidi ad altre mani, almeno in parte, la gestione e il controllo di situazioni che per ciò stesso finiscono col subire certe influenze strettamente politiche, mentre sono convinto che la sua intelligenza e la sua cultura la porterebbero a trascendere tali influenze, in omaggio all'esigenza di giustizia del paese e, quindi, a certi principi del diritto che non possono certo essere influenzati da contingenti situazioni politiche.

Avrei quindi preferito, onorevole ministro, che lei commentasse il provvedimento, commentasse la relazione del collega Mazzola, magari aggiungendo qualcosa, chiarendo certe questioni di principio su cui si fonda il provvedimento stesso. Anche perché, onorevole Zagari, mi sono soffermato a considerare quanto è accaduto al Senato e ho soprattutto apprezzato il ringraziamento, questa volta motivato, da lei rivolto all'onorevole Bettiol; che ha svolto un importante intervento in quell'aula, precisando alcuni punti di ordine filosofico e giuridico. Lei ha mostrato di apprezzare quell'intervento e non so dire se tale suo atteggiamento sia stato solo il frutto di esigenze di carattere diplomatico o se invece l'apprezzamento da lei manifestato debba intendersi come espressione di consenso per le posizioni espresse dell'onorevole Bettiol. Apprezzamento, consenso su principi che erano filosofici ancor prima che giuridici, principi che investono, direi aggrediscono e quindi possono anche travolgere quelli, in realtà molto precari e provvisori, che sembrano essere alla base del provvedimento in discussione.

Il mio intervento, signor Presidente, sarà breve, anche perché non so ancora quale atteggiamento assumerà il mio gruppo in sede di votazione. Abbiamo esaminato, con il collega Valensise, la situazione dal punto di vista politico e tecnico, ma dobbiamo ancora decidere se votare a favore o astenerci: credo che non andremo oltre, ma in ogni caso il nostro atteggiamento sarà anche influenzato dalle risposte e dalle precisazioni che ci verranno fornite dal relatore Mazzola e dal ministro, in sede di replica.

E veniamo al primo punto di censura di carattere generale. Ormai, signor ministro, noi ci conosciamo da molto tempo, dato che ella partecipa assiduamente, nella sua veste di titolare del Dicastero di grazia e giustizia, ai lavori nella nostra Commissione. Certe nostre posizioni concettuali le sono quindi perfettamente note e fanno ormai parte della routine normale del nostro lavoro.

Vi è comunque una questione che balza subito agli occhi in maniera clamorosa in questo provvedimento e che merita una prima riflessione. Noi, o meglio, voi che reggete l'Italia dal punto di vista politico e quindi anche dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, avete ormai da lungo tempo inaugurato un sistema che in verità non è vostro, ma storicamente molto antico. Mi riferisco alla pianificazione, alla programmazione delle idee e dei fatti: indubbiamente, la programmazione è necessaria, affinché uno Stato proceda nel suo cammino con regolarità e disciplina. Non sembra però che voi abbiate valutato appieno quanto possa essere impegnativa una programmazione nel campo dell'amministrazione della giustizia. Mi rendo conto, onorevole ministro, di quanto sia difficile programmare in questo settore. Si possono programmare le attività imprenditoriali, quelle sindacali e quelle commerciali, ma è molto più difficile programmare le attività connesse con l'amministrazione della giustizia, proprio perché l'amministrazione della giustizia è in diretto rapporto con lo sviluppo e con l'evolversi della società, specialmente quando in questa società si manifestano elementi di fermento, che sono anche elementi trainanti del diritto, ma nei confronti dei quali il diritto può anche prefigurare quelle necessarie remore di ordine morale affinché tali fermenti che si manifestano nella società non finiscano per travolgere certi principi fondamentali di civiltà, di valore universale.

Ma questa programmazione che il centrosinistra, il Governo hanno ritenuto di attuare

in tutta la restante attività amministrativa dello Stato, non hanno invece tentato di realizzarla, se non in tempi lunghi, per quello che concerne l'amministrazione della giustizia. E non mi riferisco tanto, per fare un esempio, alla riforma dei codici, o alla riforma dell'ordinamento penitenziario, riforme sulle quali discutiamo da anni, forse da lustri. Ritengo, invece - si tratta di un discorso ancor più impegnativo - che una programmazione del settore dell'amministrazione della giustizia in Italia si sarebbe dovuta fare con riferimento proprio a questi elementi di lievitazione sociale (come ella pare abbia inteso fare, da quando è ministro, per quanto concerne l'ordinamento penitenziario) e in rapporto a certe necessità della riforma dei codici, tenendo conto che esistono da una parte aspetti di progresso sociale e. dall'altra, aspetti di tumultuosa crescenza, per cui il diritto deve seguire i primi e fungere da freno per i secondi, tenendo conto delle esigenze dell'individuo e della collettività. Ebbene, proprio su questo punto vorrei molto sommessamente e umilmente presentare la prima censura di merito (come si direbbe tra noi avvocati) che riguarda appunto questa lacuna nell'attività programmatrice del vostro Governo, che ha praticamente abbandonato a se stesso il settore dell'amministrazione della giustizia; e l'ha abbandonato, non tanto come settore di .ordine puramente organizzativo; ma come settore di grande prestigio ed interesse perché è pur sempre vero che in qualunque Stato (in qualunque tipo di Stato, sia esso totalitario o liberale) il diritto - come espressione tipica della ideologia politica e morale di quel tipo di Stato - deve costituire una sorta di pilastro per il normale sviluppo di quel tipo di società. E la prima impressione che non già il parlamentare, non già il competente, ma il cittadino, il profano ricava nel leggere il testo di questo provvedimento è che voi lo abbiate adottato sotto la spinta e la pressione di fatti che sono sì presenti nell'evoluzione sociale, ma che non possono determinare a posteriori certi sviluppi del diritto; infatti, la saggezza politica (non voglio dire lungimiranza politica) risiede proprio nel saper prevedere quale sarà lo sbocco di un processo evolutivo in atto e nel predisporre, quindi, per tempo i necessari srtumenti giuridici.

Tutti sanno – non ci vuole certamente un competente per capirlo – perché questo provvedimento è nato. Esso, pertanto, nel merito, potrebbe apparire in astratto giusto o ingiusto, onorevole ministro, se non fosse chiaramente collegato alla causa da cui trae origine. Io potrei dire, per esempio, che è giusto. Potrei però anche dire che appare – pur nella sua giustezza obiettiva e di merito – ingiusto per il solo fatto che esso ha tratto origine, indipendentemente dalla volontà del legislatore, da fatti così gravi, così pressanti che si sono sostituiti a quella che doveva essere la volontà del legislatore.

Vi è un conflitto permanente, signor ministro - mi consenta di dirglielo, al di fuori del cerimoniale parlamentare, in maniera molto leale -, un conflitto, che lor signori non hanno risolto, tra, da un lato, le esigenze dell'individuo e della personalità umana, esigenze di carattere fisico, psicologico, spirituale, ideale, che possono formare oggetto di preoccupazioni speculative anche trascendentali, mistiche o filosofiche, e che poi si realizzano nei progetti di legge che noi discutiamo, e, dall'altro lato, quelli che sono gli altrettanto tormentati problemi (che ella dovrebbe sentire, e che sicuramente sente) che nascono dall'esigenza della società di difendersi in qualche maniera dalla criminalità.

Nel provvedimento di legge in esame, onorevole ministro - io avverto questo tormento intimo della sua filosofia e del suo pensiero si può dire che questa difficoltà di compromesso intellettuale tra l'esigenza del singolo e l'esigenza della collettività determini una sorta di esplosione. E nel breve discorso che pronuncerò, senza basarmi su appunti preparati, ma sulla base di una analisi del provvedimento compiuta insieme con il collega Valensise e grazie a quella pratica giudiziaria che ci consente di poter dare anche un giudizio concreto e critico nei confronti della legge stessa, mi permetterò di evidenziare quali sono i gravi motivi di contrasto tra queste due esigenze, che pur nelle misure in esame si vorrebbero ambedue salvaguardare: l'esigenza del singolo e l'esigenza della collettività. Noterò, per inciso, che la discussione su un provvedimento di tale importanza avviene sotto la pressione di fatti incalzanti, come sempre accade in Italia; laddove un governo serio, un governo consapevole della sua funzione di guida della società, dalla quale a sua volta è poi guidato, dovrebbe spendere tutto il tempo necessario per ponderare, nel varare un simile provvedimento, tutta la problematica sociale e giuridica. La problematica del diritto è il fondamento di uno Stato, soprattutto quando lo Stato, come quello italiano, è premuto da forze di ogni genere; forze esasperate, che maggiormente fanno sentire al cittadino il bisogno di un tipo di arroccamento, di presidio, che non può che essere il presidio del diritto, cioè il presidio della legge.

Come le ho detto dianzi, onorevole ministro, ho apprezzato il suo ringraziamento rivolto al senatore Bettiol, che ha pronunciato al Senato un discorso profondo, un discorso che ha messo in evidenza, meglio di quanto possa fare io, i punti di difficoltà e di frattura che esistono oggi nello Stato italiano. Ella, dimostrando di apprezzare la voce del senatore Bettiol, si è portato – se mi consente, onorevole ministro – su un piano di critica seria, la quale però non trova riscontro in questa legge, che appare invece proprio come la smentita delle sue affermazioni di consenso al discorso del senatore Bettiol.

Perché non avete risolto il problema del contrasto tra l'esigenza del singolo e l'esigenza della società? Perché è fuori dubbio che, col precipitoso ritmo che ha assunto la crescita sociale nel nostro paese, non è facile risolvere questo problema dal punto di vista obiettivo. Nel momento in cui ella, onorevole ministro - per fare una comparazione di altro genere - si è posto il problema della ristrutturazione dell'ordinamento penitenziario e ha ispirato la soluzione di questo problema al sodisfacimento di una esigenza fondamentale, apprezzabile e sacrosanta esigenza, cioè quella della difesa della persona umana, ella, signor ministro, si è trovato dinanzi un altro tipo di esigenza. Nella incapacità di trovare un compromesso, un accordo tra le due esigenze, ha finito per propendere in maniera decisiva per uno dei due poli, cioè per quello della salvaguardia della persona, dimenticando la società, che deve avere pur sempre, non dico una preminenza, mà un motivo di superiorità nei confronti del principio della difesa del singolo.

Quali sono i punti di frattura tra questi due diversi e contrapposti diritti e tra queste contrapposte esigenze? Cominciamo a vedere, dal punto di vista pratico e tecnico, cosa disponga la legge in esame rispetto a questa contrapposizione di posizione. Cominciamo a vedere, per esempio, la questione della decorrenza dei termini, che voi avete ritenuto di allargare, di modificare, credendo – a ragione questa volta – preminente il diritto di difesa sociale nei confronti del diritto della persona. Il diritto del singolo tuttavia avrebbe preteso – possiamo dircelo con lealtà – una riduzione oppure la conservazione dei

vecchi termini per la decorrenza della carcerazione preventiva.

Come siete arrivati alla legge precedente del 1970? Vorrei sapere sulla base di quali principi di etica politica e di etica giuridica voi siete arrivati alle determinazioni in base alle quali avete ritenuto di modificare il nostro codice di rito, riducendo i termini della carcerazione preventiva a certi limiti che il nostro codice negava. Voglio, onorevole Zagari, accreditarvi tutta la buona fede necessaria, anche se la buona fede non esclude l'errore. Affermo ciò non per rimanere sul piano del dolo, ma per intravvedere la colpa nei vostri atteggiamenti politici e di Governo. Quando voi avete provveduto in quella maniera, avete ritenuto di indirizzare le vostre preoccupazioni nel senso della salvaguardia del diritto del singolo, perché vi appariva ingiusto in quel periodo, e successivamente, che un imputato, un giudicato dovesse rimanere lungamente, sia pure in relazione ai termini precedenti, nelle carceri. E avete ritenuto di restringere quei termini, portando il magistrato ad adottare una decisione più urgente, più rapida, certo più affrettata, per esprimere il suo giudizio definitivo su un giudicabile. Il motivo che vi ha spronato a modificare il codice in siffatta maniera concerneva l'apprezzamento della persona fisica e morale dell'imputato, giovane o vecchio, che nelle carceri non doveva assolutamente rimanere a lungo, ma pretendeva, a ragione, dalla giustizia un giudizio di colpa o di assoluzione, che decidesse il destino del disgraziato giudicabile o condannabile.

Cosa è accaduto oggi? O avete sbagliato ieri, quando vi orientavate verso certe soluzioni di ordine individualistico, di rispetto e di difesa della persona del singolo, o sbagliate oggi, nel momento in cui ritenete preminente un certo tipo di difesa della società, anche nei confronti del sacrificio del singolo. Evidentemente sono accadute cose, nello spazio di questi ultimi due anni, che hanno fatto modificare il vostro giudizio, che vi hanno posto in uno stato di allarme, che vi hanno messo in una situazione di agitazione e di maggior riflessione, e avete perciò ritenuto di capovolgere il senso della preedente legge. Questi fatti dovevate ponderare anche prima, signor ministro.

Non mi sembra di buon gusto fare in Parlamento la citazione di processi clamorosi che hanno agitato l'Italia ed hanno disturbato la tranquillità del vertice piramidale dello Stato; a me non piace fare certi esempi, ma è fuor di dubbio che tutto il mondo

sa che questa legge ha spostato i termini di certi indirizzi politici sotto la pressione di alcuni grossi processi svoltisi in Italia. Sembrò scandaloso, allora, che certe persone, dopo aver ucciso, dopo aver commesso delitti gravissimi, dovessero uscire di prigione. Ma questo, onorevole ministro, non riesce a risolvere il problema del vostro indirizzo politicogiuridico. Starei per dire che se voi siete in buona fede - come presumo siate - nel momento in cui riducevate i termini della carcerazione preventiva avreste dovuto sostenere quella legge a viso aperto, spavaldamente, indipendentemente dalla casistica giudiziaria. O avete una volontà politica che si pone come termine di modifica di certe situazioni sociali, oppure non l'avete, ed allora essa si forma attraverso le modifiche della società. Perché fu fatta quella legge? Avevate dietro di voi una lunga esperienza storica e giudiziaria, avevate di fronte eclatanti casi di delitti molto grossi e molto noti, però realizzaste in quel momento una vostra volontà politica tenendo conto che bisognava difendere la personalità umana, il singolo, in un contesto del quale vi è eloquente testimonianza nella riforma dell'ordinamento penitenziario.

In altri casi questa volontà politica voi l'avete smarrita, il che dimostra che avete una volontà così eclettica – e non vorrei che il termine apparisse offensivo – che, di fronte a situazioni che cambiano, voi venite meno a quelli che sono i presupposti della vostra filosofia politica perché le ideologie politiche dei partiti ai quali appartenete non possono essere legate alle casistiche giudiziarie ma devono realizzare le proprie finalità indipendentemente dalle situazioni contingenti.

Avreste cioè dovuto realizzare la difesa del singolo indipendentemente da quello che i grossi processi italiani hanno evidenziato. Non l'avete fatto e, secondo me, ciò è imputabile al fatto che vi siete resi conto - ed è questa una ragione di bassa demagogia - che l'opinione pubblica italiana vi avrebbe aggredito. Avete allora scodellato un provvedimento di compromesso tra queste due esigenze, lasciando intendere all'Italia che i diritti della persona umana, in fondo, sono sempre sacrosanti (e vedremo poi i termini pratici di questa difesa). Però la società voi la difendete, tant'è vero che avete ritenuto, a seguito dei famosi processi che hanno scandalizzato l'Italia, di allungare i termini della carcerazione preventiva, dal momento che un certo numero di personaggi non potevano e non dovevano uscire dalle carceri.

Anche qui, nelle grosse questioni che sono alla base delle riforme del nostro diritto, vi siete lasciati trascinare dalla necessità posta da quei pochi fatti di cronaca, che hanno finito per farvi modificare l'indirizzo politico e l'atteggiamento ideologico ed intellettuale, da cui non avreste mai dovuto allontanarvi.

Oual è l'altra nota aberrante? Signor Presidente, onorevole ministro, onorevole relatore, mi soffermo solo sui principi senza indugiare sul dettaglio. Non è rilevante per me, in questo momento, un discorso sulla quantità di recidiva, sull'alternatività, sulla sospensione della pena, sulla sollecitazione al reato che può stabilire un allargamento della sospensione fino a due anni: tutto ciò rientrerà in un gruppo di emendamenti che presenteremo con lo scopo, per quanto ci è possibile, di correggere il provvedimento tecnicamente. Per ora mi interessa, ripeto, la visione dei principi; non riterrei valida una discussione sulle linee generali di siffatto argomento, ove non fosse investito il problema dei principi che mi auguro ne costituiscano la base. Onorevole relatore, mi auguro che non si tratti di un disegno di legge presentato alla leggera...

REALE ORONZO, Presidente della Commissione. Onorevole Manco, è stato perfino previsto un periodo speciale...

MAZZOLA, *Relatore*. ...provvisorio, fino all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

REALE ORONZO, *Presidente della Com*missione. Questo da una parte le dà ragione, dall'altra no.

BADINI CONFALONIERI. Mai vista una uorma di quel genere!

MANCO. No: mi scusi, onorevole Badini Confalonieri. Vorrei ricordare al presidente della Commissione cui appartengo e con il quale ho continui rapporti polemici su questi problemi...

REALE ORONZO, Presidente della Commissione. Onorevole Manco, non sto difendendo un provvedimento che, fra l'altro, non è stato da me redatto.

MANCO. No, e mi auguro – e sono sicuro – che ella sia favorevole a questo provvedimento. Per la stima che ho nei confronti del suo intelletto, onorevole Oronzo Reale, mi

auguro che ella non sia semplicisticamente, superficialmente favorevole a questo provvedimento che vorrà giudicare anche da un punto di vista critico. Mi scusi, ma credo che si tratti di una interruzione fatta tanto per farla. È evidente che, poiché si sta lavorando al nuovo codice penale, qualunque sia l'indirizzo che si intravvede nel provvedimento in esame, tale indirizzo non potrà poi che subire il nuovo indirizzo del codice penale. Anzi, si capisce che questo provvedimento finirà con l'avere validità nel momento in cui entreranno in vigore il nuovo codice penale e quello di procedura penale, ma sarebbe stato augurabile che il provvedimento si inserisse nel contesto dei principi dei nuovi codici. Invece, così non è e dico subito il perché.

MAZZOLA, *Relatore*. Ebbene, per il penale, è così.

MANCO. Signor ministro, qual è l'altro elemento che sconcerta, che conturba?

Dico questo con molta simpatia, e non in tono critico: la stimo come un grande filosofo, come un grande giornalista. Probabilmente, però, il diritto ella non l'ha proprio sotto mano. Ho paura che poi l'abbiano sotto mano gli altri, che glielo fanno presentare in termini di dottrina sì, ma non giuridica. È fuori discussione la sua capacità dottrinaria: ma per quanto concerne la sua dottrina giuridica, signor ministro, ho paura che non vi siano altri suggerimenti che riescano ad influenzare la sua dottrina filosofica, portandola sul piano del diritto. Per ciò stesso, diventerebbe il diritto altrui, non il diritto suo.

Ma, dicevo: qual è l'altro punto veramente sconcertante di questo provvedimento? Signor ministro, le chiedo una risposta, certo come rappresentante di un gruppo politico caratterizzato da determinate idee e posizioni, da certe chiarezze - censurabili o meno - di principio; ma anche come persona. Si è ella reso conto - d'altra parte lo si legge anche nella relazione del collega Mazzola e d'altra parte è un fatto indiscutibile - di quello che il Governo ha concesso in uno Stato di diritto in tema di recidiva? Il nostro Stato, fino a quando non è uno Stato comunista, è uno Stato di diritto, collega Terranova! Non è che creda molto ad esso, anzi, non mi piace nemmeno lo Stato di diritto, che sicuramente piace invece al collega Badini Confalonieri...

BADINI CONFALONIERI. Certo!

MANCO. D'accordo, ed è giusto che le piaccia! A me piace un po' di meno, ma è fuori dubbio che il nostro Stato appare, dice di essere, proclama di essere « di diritto », essendo uno Stato - così, in apparenza; è lo Stato liberale - di democrazia. Che cosa significa tale concetto in rapporto con il provvedimento che stiamo discutendo? Che il magistrato, onorevole ministro Zagari, deve essere vincolato, deve essere soggetto alla legge - ve lo dirà il rappresentante del partito liberale molto meglio di me, perché è giusto che ve lo dica - deve essere la espressione della legge, nella logica interpretazione della legge - è fuori dubbio - direi nella interpretazione soggettiva ed intellettuale che è propria del soggetto pensante, senza quelle latitudini che sfociano in dottrina e giurisprudenza. Questo è il grosso pericolo che qui si intravvede. Perché? Perché quando ella, onorevole Zagari, vara il principio della libertà della recidiva, ella affida al magistrato un potere enorme! Prima di entrare in aula facevo al collega Valensise un esempio così da avvocato. Dicevo: che cosa succede se un giudice in primo grado contesta la recidiva nel suo libero apprezzamento? Mi appello e sostengo: « No, tu non dovevi contestare la recidiva », e chiedo al giudice di appello che neghi la recidiva. Posso farlo o no?

MAZZOLA, Relatore. Non nega la recidiva, nega la pena relativa alla recidiva.

MANCO. No, allora non mi sono spiegato. Lasciamo stare gli aumenti di pena, che sono la conseguenza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei invitarvi a non fare conversazioni private.

MANCO. Dobbiamo rispettare la Presidenza e la forma e la sostanza della quale la Presidenza è garante. Però se, con una eccezione per la forma, tutto ciò può servire a chiarire certi aspetti, a renderci un po' convinti l'un l'altro per risolvere certe situazioni, anche se...

PRESIDENTE. Certo, onorevole Manco, ella sa benissimo che nessuno si oppone ad una interruzione o a una battuta. Però un discorso non può divenire una conversazione personale. La prego, continui.

MANCO. Forse non mi sono espresso bene. Volevo sapere – poi risponderanno il mini-

stro e il relatore - il quid iuris che si pone per un giudizio di primo grado nel quale vi è stata una sanzione penale a seguito della contestazione della recidiva, nell'ipotesi in cui il condannato si rivolga al giudice di appello e dica: « Tu non dovevi irrogarmi quella sanzione, perché non avresti dovuto, nella tua libertà e nella fua discrezione, contestarmi la recidiva ». È un motivo di appello con cui si chiede la censura nei confronti del giudice inferiore che non avrebbe dovuto fare quello che invece ha ritenuto di fare. A che porta il mio discorso, onorevole ministro? Non ho molta stima personale, i colleghi lo sanno, dei magistrati, in questo potere giudiziario che va brado, per conto suo. Sono in linea con il presidente della mia Commissione su questo piano e, comunque, ritengo che il potere giudiziario debba essere inquadrato nella gerarchia dei poteri costituzionali. Può anche darsi che sia, in questa determinazione di principio, influenzato da posizioni personali, perché penso che, in uno Stato democraticocostituzionale come il nostro, tale potere non debba essere completamente insindacabile, ed autonomo, senza censure né critiche. Non avendo alcuna stima per il Consiglio superiore della magistratura, che, a mio avviso, nulla rappresenta dal punto di vista dell'autonomia della magistratura e della sua funzione giurisdizionale, perché questo è quello che vuole la Costituzione, può darsi che sia influenzato da tali personali posizioni. Però, è fuori dubbio che il principio della discrezionalità rimane! Si tratta di un vecchio principio. Non so se, signor ministro, ella abbia letto approfonditamente (mi auguro di sì) non solo tutti i lavori preparatori del codice Zanardelli, ma anche quelli del codice Rocco; se abbia letto e visto tutta la discussione attorno al principio della discrezionalità. Questo principio non esisteva, e non esiste nel nostro codice ancor oggi. Cerchiamo di metterci d'accordo su questo punto: il principio della discrezionalità del magistrato, dal punto di vista del principio, non esiste, e l'unica eccezione esistente nel codice era quella dell'articolo 133 del codice penale, relativa alla valutazione della pena; ed anche quella era relativa, perché anche sulla valutazione della pena il magistrato superiore si pronunciava, anche modificando la decisione del magistrato inferiore, per cui anche quella dell'articolo 133 era una discrezionalità limitata.

Avete introdotto tale principio in una sistematica che non è quella nuova del codice penale o del codice di procedura penale, che tra l'altro, da questo punto di vista, non è mo-

dificato, bensì nella vecchia sistematica, rovesciando una situazione che non si confà al sistema ancor oggi in uso, e che deve essere rispettato. Quando avete attribuito al giudice la facoltà di dare o non dare la recidiva, avete attribuito un potere enorme, una capacità di decisione autonoma. Se, in sede di replica (e in tal caso i lavori preparatori avrebbero importanza dal punto di vista della legge) mi si dice che anche la recidiva, contestabile o meno dal giudice, può essere censurata, approvata o negata dal giudice d'appello, sicché il principio dell'assoluta discrezionalità possa comportare una decisione diversa da parte dello stesso magistrato, potrei allora anche avvicinarmi a tale concetto. Ma se così non è, voi affidate il principio - così come viene trasmesso alla Camera dal Senato (perché su questo argomento non ho constatato che il Senato si sia efficientemente impegnato) proprio nel momento in cui lo Stato ha bisogno di un maggior presidio del diritto e della legge; voi affidate, dicevo, alla funzione libera del giudice, dell'uomo giudice, un potere per cui il cittadino sarà smarrito e si troverà completamente abbandonato e isolato nei confronti dell'unico presidio della giustizia.

Questi sono i principi sui quali vorrei risposte. Tutto il resto non conta, dal problema della continuazione, al problema della sospensione condizionale della pena, che si tradurrà in una sollecitazione al delitto. Infatti, per arrivare ai due anni, il reo si sforzerà di commettere molti reati perché, tanto, gli si sospenderà la pena.

MAZZOLA, Relatore. Due volte in tutto.

MANCO. Non solo ci sarà questo, onorevole Mazzola, perché i delinquenti, come noi sappiamo per motivi professionali, conoscono il codice meglio di noi: un tecnico del delitto ad esempio -, che abbia commesso un reato e sia stato condannato a sei mesi con la condizionale, si darà da fare per commetterne uno che giunga alla congiuntura dei due anni. Poiché conosce tutte le aggravanti e le attenuanti, effettuerà, magari, un furto pluriaggravato e vedrà poi come evolverà la situazione. Noi, quindi, sollecitiamo la intelligenza del delitto a commettere quel reato che possa entrare nel contenuto generale dei due anni. Questa è l'ipotesi pessimistica, tenebrosa, preoccupante: senza alcun dubbio. Mi auguro che così non sia. Un discorso sui principi non deve tener conto di tutto ciò (me ne rendo perfettamente conto); è però necessario, per rendere più reale il principio, anche tener conto

della tecnica in ordine alla attuazione della legge.

Si guardi alla questione della continuazione, alla questione delle attenuanti. Non vorrei, onorevole ministro Zagari, che il provvedimento in esame possa subire certe situazioni... Ci siamo consultati, l'onorevole Valensise ed io, se sollevare o meno questioni di incostituzionalità. Abbiamo deciso di non sollevarne. Pur ravvisandosene, infatti, alcune, abbiamo ritenuto di comportarci in una certa maniera, perché tanto poi a sollevarne ci pensano i magistrati. I colleghi sanno che cosa è accaduto con la legge precedente. Vi è ormai la situazione che tutti possono constatare. Non so se si tratti di ribellione istintiva, ribellione al Parlamento da parte di quei magistrati ai quali voi date quel certo tipo di autonomia in ordine al riferimento alla Corte costituzionale. Vedremo, comunque, quel che accadrà.

Una questione di principio, dicevo. Non so, onorevole ministro - e concludo il mio discorso - quel che faremo. Probabilmente voteremo a favore (o forse ci asterremo...). Perché? Perché purtroppo, anche in materia. esiste un problema di preminenza. Poiché avete tenuto conto, nella prima parte del provredimento, di certe esigenze della società, succome, finalmente, obtorto collo, avete tenuto conto di determinati elementi, nonostante certe trascendentali e mistiche idealità del signor ministro Zagari (che apprezzo sotto il profilo del misticismo e dell'ascesi francescana, non di certo sotto il profilo della realtà giuridica, ministeriale e governativa); siccome - dicevo - esiste questa parte che interessa la società, forse voteremo a favore. Anche questo è un ricatto; un ricatto delle intelligenze; un ricatto alla persona consapevole della serietà e dell'ordine dello Stato.

Il resto? Il resto è silenzio, direbbe il poeta. Per questo resto, che è silenzio, cercheremo di rabberciare: proporremo degli emendamenti, faremo delle critiche, tenteremo di migliorare. Mi auguro, comunque, di avere da lor signori repliche che siano, anche di sodisfazione del pensiero; non solo, signor ministro, per quanto concerne la politica, ma per quanto attiene anche - e soprattutto - quel minimo di cultura giuridica che uomini che si interessano del diritto debbono in ogni caso avere, nel momento in cui ritengono, per loro conto e per loro intelligenza, di salvaguardare e difendere i destini del paese e del diritto. Diritto che è civiltà, con qualunque tempo, con qualunque regime, con qualunque partito, con qualunque governo! (Applausi a destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorèvole Badini Confalonieri. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, che il codice penale sia un codice « datato », voglio dire ispirato alla ideologia del tempo nel quale esso fu emanato, e che pertanto si imponga una modifica nella rubricazione come nélla punibilità di alcuni reati - ad esempio, dei reati di opinione - è fatto di tanta evidenza che, mentre nel trentennio dalla fine della guerra si è addivenuti a grande maggioranza ad abrogare, modificare o sostituire singole disposizioni di legge, riguardanti specifici reati, alla fine dello scorso marzo si è definitivamente approvata quella legge delega che vuole finalmente essere un avvio concreto alla riforma di quel codice di procedura penale, che corrispondeva ad una logica autoritaria incompatibile con lo Stato democratico, e al processo di tipo inquisitorio. La mia parte politica, a ragione, vi ha dato il suo consenso e il suo apporto. Sennonché oggi ci troviamo a convertire in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, che solleva non poche né piccole perplessità. La prima, concerne proprio l'asserita necessità e urgenza ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione: « casi straordinari di necessità e d'urgenza ». Una necessità ed una urgenza la cui sussistenza poteva al massimo ammettersi in linea di principio soltanto relativamente ai primi cinque articoli del decreto-legge, che riguardano la durata della custodia preventiva, anche in relazione al fatto - di cui si è testé parlato - che si tratta di correggere leggi di recente, e frettolosamente, partorite, prima che esse producano conseguenze e guai maggiori. Si tratta, come tutti sappiamo, di evitare che vengano posti in libertà gli autori di gravissimi delitti (omicidi a scopo di rapina, sequestri di persona a fine di estorsione, eccetera) spesso già giudicati in primo e secondo grado, ed ancora in attesa che la condanna divenga definitiva. Ma mi pare che sia impossibile sostenere, con una motivazione che sia logica e giuridica ad un tempo, che si verte in « casi straordinari di necessità e di urgenza » nella fattispecie delle radicali riforme che si propongono a quattro istituti fondamentali del codice: concorso di circostanze, reato continuato, recidiva, sospensione condizionale della pena. Non sussiste la necessità, non sussiste l'urgenza, e tanto meno vertiamo in casi straordinari. Si tratta di una ri-

voluzione del sistema punitivo, nel merito della quale ho personalmente molti dubbi; si tratta – come giustamente osserva l'onorevole relatore – di mescolare asistematicamente insieme norme di diritto sostanziale e di diritto processuale; si tratta, in breve, di approvare un « pasticciaccio » peggiore di quello che si vuol correggere.

Con l'anno prossimo sarò purtroppo nel quarantesimo anno del mio esercizio professionale nel diritto penale. Le mie osservazioni, dunque, non salgono al trascendentale, non si nutrono di ideologie, ma si sostanziano di esperienze concrete. Non sono aduso a baloccarmi con le astrazioni sterili, ma voglio addentrarmi nella realtà della delinquenza e dei processi, che forse molti chiarissimi giuristi, dall'alto della loro cattedra, vedono un po' troppo da lungi.

Valga il vero, ed è l'unico esempio che apporterò. Prima dell'11 aprile, un recidivo specifico, che aveva già ottenuto la condizionale per una condanna a dieci mesi di reclusione per furto, se giudicato per un nuovo furto doppiamente aggravato (ad esempio prendiamo il caso più semplice - furto di automobile in sosta e, quindi, esposta alla pubblica fede, e chiusa, pertanto con scasso) e per la contravvenzione di guida senza patente, era condannato ad almeno due anni e otto mesi di reclusione (pena minima, anni tre; attenuanti generiche, anni due, recidiva, un terzo: due anni e otto mesi) e a tre mesi di arresto per la contravvenzione. Dopo l'11 aprile, può essere condannato a soli tre mesi, con la condizionale cumulata a quella già concessa per la condanna ai dieci mesi precedenti (attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti specifiche, nessun aumento di pena per la recidiva, ormai sempre facoltativa, contravvenzione unita al delitto a titolo di continuazione, cumulo di più condanne condizionali fino a due anni complessivi; e tralascio di considerare quanto accadrebbe se il reo fosse un minore di 18 anni o una persona ultrasettantenne, per non complicare le cose). E non mi si obietti che i furti di automobili debbono essere puniti più lievemente, che essi anzi costituiscono oggi un crescendo impressionante e spesso sono lo strumento necessario per commettere successivamente altri e più gravi reati.

Rivoluzione – dicevo – del sistema punitivo, che sovverte radicalmente alcuni principi basilari del nostro codice penale, il quale, pur con tutti i suoi difetti, ha oggi il merito della chiarezza e soprattutto dell'armonia; in particolare, pregevole per la correlazione che

esiste tra i principi della parte generale e le singole figure criminose della parte speciale. Ora, si scalzano alcuni principi della parte generale senza badare alle conseguenze sulle singole figure criminose della parte speciale. Il giudizio di prevalenza o equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, ammesso anche quando si tratta di circostanze inerenti la persona del colpevole - imputabilità, recidiva e persino infermità mentale -, ovvero le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa ovvero determina la misura della pena per il reato circostanziato in modo indipendente da quella ordinaria del reato, porta a conseguenze abnormi. Basti considerare l'aborto seguito da morte (articolo 549 del codice penale) rispetto all'aborto semplice (articolo 545); basti considerare la morte a seguito di rissa, per rendersi conto che la prevalenza può valere anche nei confronti di circostanze che hanno per oggetto un danno ingentissimo e irreparabile o che sono sintomatiche di particolare pericolosità criminosa (recidiva specifica reiterata infraquinquennale) con la conseguenza che fatti oggettivamente e soggettivamente gravissimi e riprovati dall'opinione pubblica possono essere puniti con sanzioni assolutamente inadeguate.

Tanto varrebbe abolire il codice - onorevole ministro, se a tanto si vuole arrivare lo si dica - tanto varrebbe abolire il codice e rimettersi all'arbitrio del giudice. Ogni persona di buon senso vuole un giudizio veramente completo e umano; una valutazione dell'episodio delittuoso complessiva, integrale, ispirata alla personalità del delinquente, anziché frammentaria, parziale, aritmetica, è giustissima. Già il sistema che esiste, a differenza di quanto è stato testé detto, con i minimi ed i massimi della pena, con la discrezionalità motivata nell'applicazione delle aggravanti, delle attenuanti, della recidiva, vuole togliere ogni rigidezza alle norme della legge, vuole far luogo all'equità, vuole parità di trattamento a parità di condizioni. Ma con il decreto-legge in esame ritorniamo alla giustizia primitiva, distribuita dal giudice sotto l'albero, e torniamo soprattutto ad una possibilità di disparità di trattamento ad opera di un giudice o di un altro; del giudice, per il quale per esempio la proprietà è un furto, che allevierà ogni condanna nei reati contro il patrimonio; o di quell'altro giudice, il quale - magari per ragioni personali - non condannerà mai per reati sessuali di alcun genere.

Non si reputi che le mie siano delle battute più o meno spiritose: se è vero che la sospensione condizionale della pena corri-

sponde in pratica alla impunità, con l'attuale andazzo di applicare sempre l'articolo 62-bis del codice penale (concedendo cioè le attenuanti generiche) e la conseguente riduzione di un terzo della pena agli incensurati, con la prassi consuetudinaria di applicare sempre i minimi edittali nella determinazione delle pene, si avrà il risultato - noti, onorevole ministro, perché temo quasi che il suo Ministero non ci abbia pensato, e veramente me ne rammaricherei - si avrà il risultato - dicevo di concedere l'impunità, ossia la condizionale, all'incensurato che commetta un delitto di peculato (e quasi, se approvassi questo decreto-legge, mi sentirei personalmente correo), di corruzione, di calunnia, di associazione per delinquere, di incendio doloso, di falso nummario, di falsità commessa da pubblico ufficiale su atto fidefacente, di violenza carnale, di infanticidio per causa d'onore, di omicidio a causa d'onore, di rapina, di estorsione, e così via.

È questo il sistema scelto dal nostro Stato (povero onorevole Manco, che lo ha definito Stato di diritto!) per lottare contro l'aumento impressionante della delinguenza? E non si dica che occorre pur semplificare. All'opposto, la Cassazione è in grave imbarazzo, perché avrebbe dovuto annullare pressocché tutte le sentenze oggetto di ricorsi avanti ad essa pendenti, nel numero imponente di oltre 50 mila, con rinvio ad altro giudice di merito per l'eventuale applicazione, previa nuova indagine di sostanza, delle norme modificate; e ciò in ossequio al principio della legge più favorevole, sancito dal terzo comma dell'articolo 2 del codice penale. E il Governo, sommando errore su errore, con una faciloneria che rasenta veramente l'incoscienza, è subito corso ai ripari, e nove giorni dopo ha presentato un altro decreto-legge, il n. 104 del 20 aprile 1974, modificando l'articolo 538, ultimo comma, del codice di procedura penale, con il concedere alla Cassazione poteri di giudice di merito. La confusione è giunta al colmo. Lunedì 22 aprile, appena entrato in vigore questo decreto-legge 20 aprile 1974. n. 104, alla V sezione penale della Cassazione un avvocato ha eccepito la incostituzionalità del decreto-legge per violazione dei diritti della difesa: come può la Cassazione giudicare nel merito senza la presenza dell'imputato? E la V sezione penale della Cassazione ha accolto l'eccezione ed ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale. Pare che altre sezioni della Cassazione si siano adeguate ed abbiano rinviato la discussione di tutti i ricorsi; altre invece applicano il nuovo articolo 538 del codice di procedura penale. In breve: al vertice della giustizia penale regna veramente il caos. Questo è stato il risultato del decreto-legge in discussione.

Le leggine parziali creano soltanto confusione e riducono all'impotenza l'amministrazione della giustizia penale, che proprio non ne abbisogna. I codici stanno diventando simili al vestito di Arlecchino, con rappezzi e rattoppi di ogni colore, quando - l'amico Mazzola non era ancora nato! - sui banchi dell'università di Torino i Florian, i Franchi, i Solari, i Ruffini, gli Einaudi, gli Jannaccone (che bella università, purtroppo scomparsa!) ci insegnavano che i codici sono una raccolta sistematica di leggi, che il sistema è il presupposto di ogni buona legge: guai a variarlo parzialmente, peggio ideologicamente, a incidere modificandolo nella sua armonica completezza; allora va modificato nella sua totalità, altrimenti è un codice che rischia di ridursi ad un cumulo di rovine. (Applausi dei deputati del gruppo liberale).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Terranova. Ne ha facoltà.

TERRANOVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il disegno di legge di conversione n. 2969, già approvato dal Senato, e che viene oggi esaminato dalla Camera, ha la singolarità - per non usare un termine più duro - di prevedere nel medesimo testo la modifica, oltre che di alcune norme di diritto processuale (in particolare quella sulla durata della custodia preventiva) anche di alcuni istituti di diritto sostanziale quale il concorso formale di reati, la recidiva e la sospensione condizionale della pena, senza che sia chiara la ragione per la quale il Governo abbia sentito l'urgente necessità di regolare con un decreto-legge delle materie tanto diverse l'una dall'altra, e di anticipare così, senza alcuna concreta esigenza, la parziale riforma di alcuni punti abbastanza delicati e del codice di procedura penale e del codice penale, in base a criteri che in verità o non sono comprensibili o non possono essere condivisi. Poiché il disegno di legge sembra soprattutto 'ispirato dall'intento di introdurre un rimedio di carattere transitorio alla grave ed allarmante situazione venutasi a creare nel paese a causa della scarcerazione già avvenuta, o imminente, di numerosi temibili delinquenti per effetto dell'applicazione della legge n. 406 del 1º luglio 1970, sorge legittimo il dubbio che la previsione delle altre modifiche sia dovuta al-

l'intento di attenuare l'eventuale impressione negativa che in certi ambienti potrebbe essere suscitata dall'aumento dei termini di custodia preventiva. Se così è, siamo di fronte ad una politica legislativa che è il frutto del compromesso, della faciloneria, delle mezze misure, delle soluzioni equivoche, sulla quale non si è affatto d'accordo. Sarebbe stato preferibile che il Governo avesse affrontato con decisione e chiarezza il problema che urgeva e che era all'attenzione di tutta l'opinione pubblica, evitando di ricorrere ad operazioni di mimetizzazione e di edulcorazione, ma cercando piuttosto di dare vita ad un provvedimento strutturato in forma limpida e corretta, tale da regolamentare in termini precisi la materia della custodia preventiva. Ed invece - ciò costituisce altro grave motivo di critica, sia pure attinente unicamente all'aspetto formale - si è dato luogo ad un provvedimento, qual è quello dell'articolo 1 del decreto-legge, congegnato in maniera così farraginosa, contorta, confusa, da renderne ostica la semplice lettura, e difficile la comprensione del meccanismo dei diversi termini di durata della custodia preventiva. Ed anche per questo sarebbe stato bene che il provvedimento fosse venuto all'esame del Parlamento con un certo anticipo sulla data di decadenza, in modo da consentire di apportare al testo i miglioramenti e le correzioni che si fossero ritenuti opportuni, senza essere messi - come in sostanza lo siamo oggi - nell'alternativa di approvare il disegno di legge così com'è, o di svolgere gli opportuni interventi, con la conseguenza però di provocare la decadenza del decreto, e quindi vedere rimessi in libertà alcune centinaia di pericolosi criminali, autori certamente - anche se non è ancora intervenuta la sentenza definitiva - di sanguinosi delitti. E ciò evidentemente a spese e a danno della collettività.

Ma, a parte le critiche mosse, intendo manifestare il mio consenso nei confronti del disegno di legge del Governo, inteso a porre un rimedio alla grave, inaccettabile situazione di cui ho detto, per la quale non appare possibile, allo stato attuale e con gli strumenti di cui in questo momento si dispone, alcuna altra soluzione; consenso che già da tempo ho espresso, perché fin dal 28 febbraio scorso, anticipando l'iniziativa del Governo, avevo presentato una proposta di legge di analogo tenore. Ero e resto però del parere che il rimedio debba avere carattere del tutto transitorio, nella previsione di una completa, approfondita rielaborazione e regola-

mentazione di tale delicata materia, da farsi nel nuovo codice di procedura penale, in conformità ai principi della Costituzione; rimedio transitorio imposto unicamente dalla necessità di impedire che individui già riconosciuti colpevoli in primo grado, o addirittura in secondo grado, di bestiali delitti, e condannati a pene elevate, vengano messi in grado di riacquistare la libertà, in offesa alle vittime ed in offesa alla società. Il provvedimento, quindi, non deve risolversi in un semplice passo indietro, che suonerebbe come il riconoscimento dell'incapacità dello Stato di assicurare al cittadino un processo penale rapido e spedito, pur nel rispetto di tutte le garanzie previste a salvaguardia dei diritti fondamentali e, quindi, come il riconoscimento della incapacità dello Stato di sodisfare all'esigenza civile e democratica, da tutti avvertita, di evitare lunghi e penosi periodi di carcerazione a coloro che sono in attesa di giudizio.

La Corte costituzionale, con la nota sentenza del 23 aprile 1970, aveva, con una corretta interpretazione dell'articolo 13 della Costituzione, fissato il principio che in ogni caso, a prescindere da una disciplina della materia differenziata non soltanto in relazione ai vari tipi di reato ma anche in relazione alle varie fasi del procedimento, si doveva procedere alla predeterminazione di un ragionevole limite di durata della custodia preventiva. Nella enunciazione di tale principio - sul quale non penso vi siano contrasti - la Corte costituzionale aveva messo in evidenza due criteri essenziali cui attenersi nella predeterminazione della durata complessiva della custodia preventiva. E cioè, uno attinente alla disciplina differenziata non soltanto in relazione ai vari tipi di reato ma anche in relazione alle varie fasi del processo; l'altro attinente alla ragionevolezza del limite di durata, nel senso che si doveva provvedere, nelle diverse ipotesi, a fissare un termine non eccessivo e nel contempo idoneo a consentire, nella normalità dei casi, il completo svolgimento dell'iter processuale.

Non si deve dimenticare, infatti, che la scarcerazione per decorrenza di termini non deve considerarsi come un beneficio o come un atto di clemenza; ma soltanto come un istituto (la cui previsione è indispensabile in un ordinamento civile) che costituisce lo strumento idoneo ad impedire che un detenuto in attesa di giudizio rimanga nello stato di detenzione a tempo indeterminato e che venga perciò a subire le dolorose conseguenze di

irregolarità, disfunzioni, negligenze e ritardi non dipendenti dalla sua volontà.

La via indicata dalla Corte costituzionale fu solo in parte seguita nella emanazione della legge del 1970, perché non si diede sufficiente rilievo a quella che era, e continua ad essere, la struttura lenta e contorta, inceppata da una pletora di termini e di adempimenti, del nostro processo penale, per cui appare quanto mai ottimistica la previsione di un termine massimo di due anni per lo svolgimento del processo nella intera fase del giudizio, dal primo grado all'appello, alla Cassazione, fino all'eventuale giudizio di rinvio (termine che, tra l'altro, è uguale a quello previsto per tutta la fase istruttoria).

Il disegno di legge di conversione di cui stiamo discutendo introduce le correzioni indispensabili, mediante la graduazione dei termini in relazione a tutte le fasi del processo e la fissazione del termine massimo, doppio rispetto a quello precedente, che è da ritenere « ragionevole » in relazione alla situazione attuale.

Con questo non si intende riconoscere che la situazione adottata sia la migliore, ma soltanto che è l'unica possibile, in attesa di realizzare quello che è nei voti di tutti, vale a dire un processo penale spedito e semplificato, con la eliminazione delle presenti cause di lentezza, comprese quelle collegate al comportamento del giudice, che oggi si sottrae quasi sempre a qualsiasi forma di controllo e di sanzione, contrariamente a quanto appare ormai indispensabile.

La lungaggine dei processi non va quindi eliminata con il semplicistico e indiscriminato ricorso alla scarcerazione per decorrenza di termini, che è e deve restare un evento del tutto eccezionale; ma va eliminata intervenendo in profondità nella struttura del processo penale, in modo da ridurne considerevolmente i tempi, con la conseguenza di poter ridurre pure i termini massimi di custodia preventiva, in rapporto alla abbreviazione dell'iter del processo. Ed è questo uno dei principali obiettivi da perseguire nel portare avanti la riforma dei codici.

È bene poi sottolineare che il prolungamento dei termini di custodia preventiva (misura certamente illiberale ma necessaria) trova un temperamento nella recente modifica dell'istituto della libertà provvisoria che, attualmente, è ammissibile anche nei casi in cui il mandato di cattura sia obbligatorio. Gosì che vi è la possibilità di intervenire con uno strumento adeguato allorché il prolungamento della carcerazione preventiva assuma l'aspetto

preminente di una iniqua e ingiusta persecuzione.

Condivido anche pienamente la innovazione introdotta – e da me già sostenuta – circa la sospensione dei termini di custodia preventiva durante il tempo in cui il dibattimento sia sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o a richiesta sua o del suo difensore.

Mi pare che questo sia il sistema migliore per porre finalmente un freno efficace alla diffusa e deprecabile pratica di ricorrere a espedienti dilatori di ogni genere, ai più diversi pretesti per ottenere rinvii e differimenti, in modo da far maturare il momento finale della decorrenza dei termini di custodia preventiva.

La eliminazione di questa che può, ed a ragione, essere considerata una delle tante cause della lungaggine del processo penale, è destinata a risolversi positivamente ai fini della sollecita definizione del processo. E non è vero, come da qualcuno si è obiettato, che la norma potrebbe essere artatamente sfruttata per allungare ancora di più la durata della custodia preventiva, giacché questa eventualità, che in astratto potrebbe verificarsi, viene ad essere impedita dalla formulazione stessa della norma, congegnata in modo tale da evitare i temuti abusi.

Gli articoli 3 e 4 prevedono il giudizio direttissimo anche nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal fatto, cioè non più nei confronti, soltanto, di chi è arrestato nella flagranza del reato. Sono del parere che questa nuova disciplina del giudizio direttissimo dovrebbe contribuire alla semplificazione ed alla rapidità del processo, senza d'altro canto dare luogo ad una violazione dei diritti del cittadino. È comunque da tener presente che le norme delle quali si è parlato sono applicabili sino all'entrata in vigore, ormai non lontana, del nuovo codice di procedura penale, in cui queste materie verranno elaborate e strutturate nel quadro organico di tutto il testo e in base ai principi della legge-delega, già approvata dai due rami del Parlamento.

Mi astengo dall'intervenire sugli articoli successivi, concernenti la modifica di alcuni istituti di diritto sostanziale, perché, pur rendendomi conto di certe esigenze e di certe preoccupazioni, sono contrario a questo anticipo parziale, disordinato e confuso della riforma della parte generale del codice generale, di cui la Commissione si sta occupando in sede legislativa, e condivido su questi punti gli approfonditi rilievi mossi dall'onorevole Badini Confalonieri.

· Per concludere, il disegno di legge è quello che è, sia nella formulazione, sia nella struttura, e non mancano serie ragioni per sottoporlo a critiche valide e costruttive sia sul piano formale che sul piano sostanziale. Esso però ha il merito di risolvere, sia pure temporaneamente, un problema di estrema gravità, seguito con viva attenzione e con ansia da tutta l'opinione pubblica. Il problema cioè della periodica e frequente liberazione dei peggiori delinquenti, prima che nei loro confronti venga emessa una sentenza definitiva. E poiché esso risponde in definitiva alle aspettative di tutti, e tenuto conto della imminenza del termine di decadenza del decreto-legge mi pare che sia l'11 giugno - sono del parere che debba essere approvato, senza correzioni o modifiche, sia pure con le più ampie riserve da sviluppare in altra sede, al fine di migliorare, snellire ed accelerare l'iter del processo penale, liberi da preoccupazioni di scadenze incombenti come quelle di oggi. Solo operando alacremente in tale senso, potrà dirsi che le affrettate decisioni di oggi hanno un significato aderente in pieno all'interesse e alla tutela della società.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gianfilippo Benedetti. Ne ha facoltà.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, l'esame dei contenuti di questo decretolegge deve partire da una riflessione realistica sulle condizioni delle strutture giudiziarie più esposte all'attrito con la realtà del paese, ma deve poi tradursi in impegni politici che esprimano la volontà e la capacità di incidere sulla funzione che la giustizia ha nel nostro ordinamento politico e civile, di stimolare un collegamento sempre più stringente tra magistratura e forze democratiche, di approfondire il ruolo che l'ordine giudiziario è chiamato ad interpretare e a svolgere per il consolidamento e la crescita del sistema democratico nella scelta di fondo antifascista della nostra Costituzione.

Il provvedimento ha avuto, da parte del nostro gruppo al Senato (che del resto ne aveva anticipato sul terreno della iniziativa parlamentare le linee più rilevanti) ampia valutazione, riferita agli aspetti tecnici e alle ragioni politiche del voto favorevole. La Camera è chiamata a discuterlo dopo che la mobilitazione di massa contro mandanti ed esecutori della strage di Brescia, contro l'attentato fascista alle istituzioni repubblicane, pone con rinnovato vigore l'esigenza di un quadro poli-

tico in cui l'impegno antifascista deve essere componente primaria dell'iniziativa e dell'attività di tutti i settori costituzionali, come lo è da sempre, per le scelte e le lotte delle masse popolari.

È in questa dimensione che noi guardiamo alle disposizioni del provvedimento in esame e alle prospettive politiche che da esse debbono trarre stimolo e determinazione.

Le nuove norme che aumentano, disciplinandoli per gradi, i limiti di tempo della carcerazione preventiva, quelle che anticipano momenti della riforma del libro I del codice penale, più emblematici di un trattamento a misura del colpevole, dilatano il grado di responsabilità dei magistrati, ai quali conferiscono guindi più vasti e profondi poteri di intervento sul generale tessuto del nostro ordinamento civile. È questo, oggi, uno dei punti politici di maggiore rilievo. La magistratura deve potere e sapere assumere una responsabilità piena, coraggiosa, ricca di iniziative nell'assetto pluralistico delle istituzioni. Quando parliamo di responsabilità noi vogliamo sottolinearne, sì, l'aspetto per così dire passivo, riferito ai singoli e all'ordine nel suo insieme, ma vogliamo anche indicare quali debbono essere gli impegni politici dell'esercizio della funzione giudiziaria.

Vi è, in proposito, un ordine del giorno proposto da noi comunisti, dai compagni socialisti e dalla democrazia cristiana, nella seduta del 13 dicembre 1973 della Commissione giustizia, accettato dal ministro Zagari, ordine del giorno nel quale il richiamo alla « ferma attuazione dei principì costituzionali » chiarisce e definisce valore e significato di questa prospettiva. Ma appunto per ciò è evidente che quando parliamo di responsabilità dei giudici ne vediamo e ne valutiamo preliminarmente e soprattutto il complesso di iniziative intese a collocare i problemi della giustizia nella più generale dimensione del dibattito politico, del confronto democratico.

Guardiamo ad una magistratura che chieda e accetti di schierarsi in prima fila tra gli organismi ai quali sono affidale responsabilità di presidio e di crescita del sistema democratico. Guardiamo a una magistratura che, rompendo le chiusure corporative o l'isolamento di categoria, rivendichi il compito e il merito di dare stimolo e contributo alla politica delle riforme, al recupero integrale del senso dello Stato.

Vogliamo esprimere la certezza che siano ormai largamente superate le tendenze ad accentuare divisioni fittizie, a scaricare sulle forze politiche indistintamente e confusamente considerate tutta la responsabilità delle disfunzioni, anche gravi, del settore giudiziario, ad assumere posizioni di attesa che si sono sempre risolte in atteggiamenti di comodo, se non talvolta di rifiuto.

Chiediamo quindi responsabilmente alla magistratura, proprio per il carattere temporaneo delle disposizioni che aumentano la durata della carcerazione preventiva, di occupare, nella gestione dei processi con imputati detenuti, l'intero arco di tempo nel quale i nuovi termini si dispiegano, soltanto se vi sarà effettivamente costretta dalle difficoltà, senza dubbio molte e obiettive, nelle quali lavorano i magistrati del nostro paese.

Il contributo non indifferente che la magistratura può dare in questo momento alla salvaguardia e allo sviluppo del quadro democratico passa anche attraverso l'applicazione delle norme sulla carcerazione preventiva, che sono la cerniera del sistema processuale penale, in quanto da un lato incidono sulla libertà della persona, mentre dall'altro si collegano alle spinte più emotive della pubblica opinione. Di volta in volta, a cavallo di queste norme e del loro rapporto con la durata dei processi, si aprono all'interno delle carceri agitazioni (che sono ricominciate in questi giorni), scontri, tragedie, e conseguentemente si determinano reazioni più o meno esasperate a livello di pubblica opinione.

Il governo delle norme processuali, quando non vi è restrizione della libertà personale, può produrre stanchezza, sfiducia, indifferenza verso la giustizia, caduta di credibilità nell'ordinamento giuridico; quando invece si intreccia con i problemi della carcerazione preventiva tocca molto più da vicino l'ordinamento politico in senso stretto, può agire da motivo dirompente verso il suo assetto con una pericolosa serie di ripercussioni sia quando la protesta viene dai detenuti che rivendicano norme penitenziarie di tipo diverso e più rapida definizione dei processi, sia quando l'allarme si diffonde - e magari è alimentato da forze e da centrali antidemocratiche - in seno alla popolazione, che vede rimessi in circolazione soggetti pericolosi già raggiunti da decisioni, seppure non definitive, di colpevolezza. È qui soprattutto che l'impegno della magistratura ha modo di incidere, concorrendo a rendere più solido il tessuto democratico del nostro paese. Certo, si pone a questo punto un quesito al quale bisogna dare una chiara risposta. Bisogna chiedersi se la disciplina dei termini della carcerazione preventiva disposta nel 1970, stabilita nel disegno di legge-delega per la riforma del codice di procedura penale, sia stata contraddetta dalla realtà, dall'esplodere di quell'allarme sociale, di cui tanto abbiamo discusso durante l'elaborazione dei principi del nuovo codice, e se la contraddizione emerga in una prospettiva così vasta e così seria da far registrare e riconoscere come un errore politico le statuizioni e le previsioni della legge del 1970 e del testo di riforma.

Noi abbiamo la certezza della validità degli indirizzi che abbiamo affermato in sede di riforma. Non è che ci conforti su questo punto la semplice e senza dubbio ultronea dichiarazione del carattere temporaneo delle norme di oggi, la espressa loro destinazione ad essere riassorbite nelle diverse previsioni della riforma. La realtà potrebbe sempre travolgere - siamo chiari - affermazioni di questo genere, se ridotte a pure enunciazioni, a inconcludenti esercizi nominalistici. Ecco il nodo politico. Una riforma parziale, ancorata ad apprezzabili contenuti ideali ma staccata dalle strutture sulle quali è preordinata a incidere, è facilmente esposta al rischio dell'immobilismo e del rigetto: la riforma deve investire i momenti salienti del sistema, dei codici, delle strutture giudiziarie nel loro complesso. È qui in sostanza che è maturata la contraddizione; e qui il discorso diventa valido solo se, individuatane la causa, ricerca gli strumenti per superare questa contraddizione.

Se è vero che con questo provvedimento si manifesta una inversione di tendenza, il punto politico è combatterla nella prospettiva più ravvicinata, mentre la si accetta nella realtà di oggi. La disciplina della carcerazione preventiva è legata al processo, al suo modo di essere, di svilupparsi, di collocarsi nel più ampio contesto delle strutture giudiziarie. Una carcerazione preventiva senza termini finali, una volta esaurita la fase istruttoria, era il logico corollario del codice fascista e fu travolta dalla decisione adottata nel 1970 dalla Corte costituzionale e dalla legge che il Parlamento approvò poco dopo. Ma un termine finale di carcerazione, inserito in un codice che, malgrado innovazioni di tipo garantistico (anzi, il garantismo ha inevitabilmente un prezzo nel tempo), restava sostanzialmente lo stesso nella tipologia degli istituti e nella struttura portante, in altre parole, un termine finale introdotto in un codice finalizzato al prevalere delle ragioni inquisitorie contro ogni considerazione del valore della libertà personale, senza che contemporaneamente si sia realizzato un adeguamento di tutte le altre strutture - pervase anzi da una ulteriore condizione di logoramento (basterà pensare all'esodo dei cancellieri) – ha finito per divenire ragione di impatto con la dimensione pressoché inalterata del sistema processuale, della organizzazione e dell'ordinamento giudiziario.

Vi è a monte di tale situazione il discorso sulle responsabilità politiche delle forze di Governo per le loro omissioni e per le loro inadempienze anche nelle riforme giudiziarie. È da questo discorso che bisogna partire per andare avanti, per bloccare l'inversione di tendenza. Se è, sostanzialmente, una condizione di necessità che impone la previsione e l'accettazione di simile normativa, l'impegno deve essere quello di rovesciarne politicamente le premesse. È indispensabile che la commissione governativa predisponga in termini estremamente rapidi il testo del nuovo codice per il processo penale; compito, questo, reso più agevole dalla lunga elaborazione parlamentare dei principî e dal dibattito politico e scientifico che le si è accompagnato. Né sarà sufficiente la sola emanazione del nuovo codice: è necessario aggiornare e rinnovare le strutture nelle quali esso è destinato ad operare.

Nel nostro paese, che pur vanta un elevato numero di magistrati rispetto agli altri paesi d'Europa, la produzione di giustizia è largamente perdente. A questo risultato negativo contribuisce non poco un apparato dominato da squilibri notevoli, per distribuzione di sedi, per dimensione degli uffici, per assegnazione di magistrati alle singole sedi o per pletorica attribuzione di collegi giudicanti, per mancanza, oggi particolarmente grave. di personale, per mortificazione di organismi preposti alle prime indagini, come è avvenuto per la polizia giudiziaria, considerata e amministrata come una forza subalterna, per le disfunzioni e i contrasti che inevitabilmente ne derivano. È questo apparato che si frappone tra la domanda di giustizia e l'attività dell'ordine giudiziario.

Cade qui puntuale il nostro discorso sulla previsione di spesa: se la giustizia è uno dei nodi del confronto politico di oggi, risulta evidente il peso politico di questo discorso, così come è chiara l'influenza negativa svolta da un bilancio che stancamente amministra se stesso, in massima parte assorbito dalla spesa corrente e, nel suo ambito, dalle retribuzioni per il personale.

Bisogna rompere, anche se siamo in regime di austerità, la stantia obiezione secondo la quale le riforme della giustizia non costano: se è vero ché fare un nuovo codice non è come costruire 100 mila autobus o 100 mila

posti-letto d'ospedale, è certo che nuove leggi, nuovi codici sono validi, incidono, mordono nella realtà soltanto se sono resi funzionanti, se possono essere gestiti, applicati da nuovi apparati ed in nuove strutture. È inevitabile, altrimenti, la reazione di rigetto. Il rilievo è anche di qualità: la dissociazione dai costi ha contribuito, pur essa, a separare i problemi della giustizia da quelli dello Stato che alla fine trovano nel bilancio, nella sua impostazione, un fondamentale punto di riferimento.

Detto questo, va respinto ogni possibile tentativo di mistificazione. L'aumento dei termini della carcerazione preventiva non risolve il problema, anzi lo pone in modo ancora più incalzante. L'impegno deve essere quello di avviarlo a soluzione facendolo avanzare nel più generale contesto delle riforme giudiziarie.

E con notevole preoccupazione, a questo proposito, che noi guardiamo alla linea di arretramento sulla quale si sta attestando la maggioranza in Commissione rispetto al testo dell'ordinamento penitenziario, così come ci è stato trasmesso dal Senato.

Il problema politico non è l'alternativa o la contrapposizione, il contrasto o la fluttuazione, tra repressione e cosiddetto lassismo. Occorre assicurare la reale, rigorosa, effettiva tutela della collettività e dei cittadini; ma soprattutto per questo non bisogna ingolfare inutilmente le carceri, bisogna abbandonare le norme inutilmente persecutorie che finiscono per essere controproducenti non soltanto per chi ne sperimenta l'inutile durezza ma, al limite, per l'intera società.

Va portato avanti il discorso avviato in sede di riforma del primo libro del codice penale sui temi sui quali, anche secondo indirizzi fatti propri dal ministro della giustizia, ha già cominciato ad operare il gruppo di lavoro della Commissione giustizia: i temi della effettiva lesione dell'interesse protetto, legata alla concezione realistica del reato e della previsione di pene alternative o sostitutive rispetto a quelle tradizionali. Questi indirizzi portano a responsabilizzare maggiormente i giudici ed è qui che torna puntuale il discorso della prospettiva politica.

Ha già precisato il nostro gruppo al Senato che una delle ragioni della nostra approvazione sta nel fatto che il provvedimento accoglie norme di anticipazione della riforma del codice penale. Noi diciamo che deve essere respinto il sospetto – che pure è stato avanzato – che tutto si riduca ad uno scambio da realizzare più o meno sottobanco, quasi che

ad un giro di vite corrisponda un furbesco ammiccamento del potere legislativo verso la popolazione carceraria. Proprio perché consideriamo un falso problema l'alternativa tra repressione e lassismo, affermiamo che occorre un discorso realistico e serio.

Se, da un lato, una situazione di ordine obiettivo impone oggi l'ampliamento dei termini di carcerazione preventiva e se, in tale condizione, le esigenze della collettività, nel loro insieme, fanno premio su quelle dei singoli, d'altro lato situazioni che possono apparire più riferite ai singoli, ma che sono, in ultima analisi, sempre rapportabili alla dimensione collettiva, fanno premio su di essa nel momento in cui la comparazione, non la contrapposizione, può comunque porsi.

Appunto per questo ci sembrano valide ed accettabili le ragioni di urgenza che determinano l'anticipazione della riforma di alcune norme penali. Anche tali disposizioni, specie quelle sulla recidiva, sul giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti cosiddette speciali, sulla sospensione condizionale della pena, incidono sulla condizione delle carceri nello stesso momento in cui si presentano come la sintesi di più avanzate acquisizioni di politica criminale. In sé e per sé queste norme, staccate dal contesto politico, potrebbero apparire se non di tutto riposo, di comoda proiezione nel futuro: ma questo al limite, in sede dottrinaria, scientifica. E l'osservazione non è nemmeno giusta perché una dottrina è tale, è seria, quando articola politicamente le sue conclusioni. Certo è, invece, che oggi tali norme si inseriscono in un quadro nel quale gli aspetti umani - o meglio disumani e, quindi, socialmente dannosi - di certe pene e di certe condanne sono in stretto rapporto con reazioni politiche negative.

Situazioni di volta in volta contrastanti (ragazzi messi in galera per furti di trascurabile entità o rivolte ed uccisioni nelle carceri), ma situazioni che tutte trovano un punto di incontro nel sistema penitenziario, determinano spinte e controspinte che non solo rendono più caldo il fronte delle carceri, ma offrono l'occasione a calcolate insidie contro il sistema democratico.

Questo è il nodo politico e questo è il discorso che mira a superarlo in una sintesi nella quale la tutela degli interessi collettivi, anche per essere più efficace e più vigile, non richiede prezzi inutili alle persone che li mettono in pericolo.

Siamo stati noi comunisti, del resto, a chiedere più di una volta riforme di anticipazione di questo tipo, considerando largamente ma-

turata su di esse la volontà politica delle forze democratiche. Chiediamo anzi di sapere, onorevole ministro, se e quali ragioni di politica criminale hanno sconsigliato l'anticipazione delle norme di riforma dell'istituto del perdono giudiziale, essendo evidente il collegamento con la diversa normativa della sospensione condizionale della pena. Non vorremmo che l'omissione fosse da ricercare in una condizione di lavoro disorganico degli uffici ministeriali, come lascerebbe credere anche la rapida successione di due decreti-legge in questa materia, sul secondo dei quali emanato a 9 giorni di distanza dal primo ed a completamento di esso per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni di legge più favorevoli all'imputato da parte della Cassazione - è caduta l'ipoteca di incostituzionalità che vi era stata accesa. A nostro avviso, c'è un dato di fondo che esprime il valore politico delle disposizioni che stiamo discutendo: la più forte assunzione di responsabilità che esse sollecitano e stimolano nei singoli magistrati, nell'ordine giudiziario nel suo insieme.

L'aumento dei termini della carcerazione preventiva nasce da una condizione che è di oggi e che bisogna modificare per domani. In questo senso, all'impegno riformatore delle forze politiche democratiche deve aggiungersi l'impegno della magistratura a lottare, se pure in condizioni non facili, contro questi termini; in altre parole, a non adagiarsi su di essi. Le disposizioni che anticipano taluni aspetti della riforma del libro primo del codice penale, accentuano questa assunzione di responsabilità: basterà pensare alla caduta del rigido automatismo cui era soggetta l'applicazione dell'istituto della recidiva. Qualcuno dice già, però, che vi sono magistrati preoccupati di simile estensione di poteri.

Questo è il punto da superare: l'abitudine, l'assuefazione all'automatismo, ai meccanismi rigidi, la pigrizia che inevitabilmente ne consegue, l'appiattimento che ne discende e che porta sovente all'impiego, scolorito ed asettico, di strumenti di libertà, magari applicati con lo stesso metro in favore di imputati di reati comuni o di pericolosi terroristi fascisti. Ma l'impegno e l'assunzione di responsabilità della magistratura hanno bisogno anche di una presa di coscienza generale, profonda, che riproduca all'interno dell'ordine giudiziario, e nel suo collegamento con l'ordinamento politico, condizioni di confronto, di ricambio democratico.

Non giovano certo a questa qualificata assunzione di responsabilità – anzi la ostacolano – i procedimenti disciplinari pretestuosi

contro i magistrati democratici, la chiusura che l'organo di autogoverno dell'ordine giudiziario – in ciò agevolato dal meccanismo elettorale vigente – presenta nei confronti delle correnti che più hanno lottato per il rinnovamento della magistratura, della giustizia e della società.

Il nostro impegno di grande forza politica democratica e nazionale è quello di rendere possibile, anche con l'adozione delle opportune iniziative legislative, questo confronto democratico all'interno della magistratura. Ma il problema non si esaurisce qui. anzi è qui che esso giunge ad una stretta. Il problema è quello del quadro politico generale nel quale maturano gli orientamenti e le scelte della magistratura. È quello che, al di là dei poteri, per altro limitati se intesi nella pura accezione giuridico-istituzionale, del ministro della giustizia, si innesta nei poteri politici di indirizzo, di quadro - questi sì ampi e rilevanti - che la direzione collegiale del Governo deve esercitare nella politica giudiziaria. Il problema è quello delle scelte della maggioranza. È evidente che si avvilisce la magistratura quando le si sottrae, a colpi di maggioranza, l'inchiesta sulla Montedison. È evidente che le reticenze e le omissioni, a livello di esecutivo o di responsabilità comunque riferibili all'esecutivo. anche se frantumate nei rivoli di taluni corpi e di taluni uffici dello Stato, i silenzi sulle trame nere eversive dispiegatesi nel nostro paese dalla strage di Milano in poi, rendono più spiegabili gli attentati di matrice - non c'è dubbio - politica, compiuti contro la celebrazione del processo Valpreda, come la crescente mobilitazione del movimento operaio e democratico rende spiegabile la ferma assunzione di responsabilità della corte di Catanzaro.

Ecco perché occorrono un clima ed un quadro politico nuovo nel quale alla magistratura spetta un ruolo notevole, sul terreno del confronto democratico, del dibattito politico. della lotta antifascista.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le disposizioni di questo provvedimento sono stale ampiamente discusse al Senato; in quella sede il nostro partito, con qualificati interventi, ha inteso dare al dibattito un contributo essenziale di idee e di indirizzi. Le norme del codice penale, oggetto del presente stralcio, sono state anch'esse ampiamente esaminate dall'altro ramo del Parlamento, in sede di riforma del libro I; anche in seno alla Commissione giustizia della Camera, nel corso della discussione generale, si è for-

mata su di esse una larga convergenza. Restano naturalmente le considerazioni e talune perplessità, di ordine più strettamente tecnico, che il nostro gruppo ha esposto in Commissione. Sappiamo bene però che è tempo di sintesi. In linea di fondo, le disposizioni che oggi discutiamo ci richiamano alla stringente realtà di problemi che hanno un collegamento ravvicinato con il dibattito ed il confronto politico in corso nel paese, con le esigenze della difesa e del consolidamento dello Stato repubblicano.

Ecco perché su questi temi della battaglia democratica il contributo politico di noi comunisti vuol essere, come sempre, impegnato e responsabile. (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, mi sembra che il dibattito che si va svolgendo abbia chiarito i termini politici della situazione creata con il decreto-legge di cui il Governo ci propone la conversione, situazione che va denunciata con ogni chiarezza; fuori da qualsiasi ambiguità.

Noi siamo di fronte ad un decreto-legge che a nostro avviso rappresenta un fatto di mistificazione nei confronti della pubblica opinione, che ha le sue precise giustificazioni politiche - e le abbiamo sentite enunciare un momento fa dai banchi del gruppo comunista - perché si contrabbanda al coperto di una norma, quella relativa all'ampliamento dei termini di durata della carcerazione preventiva, una norma che la grande opinione pubblica ha richiesto, insofferente e preoccupata dalla possibile scarcerazione di elementi processati per gravissimi, efferati delitti - al coperto di una norma, apparentemente a favore dell'opinione pubblica, si contrabbanda, dicevo, una serie di norme squisitamente permissive. Sono proprio queste norme squisitamente permissive, sono queste norme turbative e rivoluzionatrici in senso deteriore del processo penale, del magistero penale. che giustificano l'adesione di determinate parti politiche che un momento fa hanno chiarito le ragioni della loro adesione. Questa mistificazione, come tutte le mistificazioni, non riesce a nascondere le sue intime ed interne contraddizioni, che non possono essere coperte dalle nebulose, dalle parole che si sentono in quest'aula relative ai grandi diritti, ai grandi principî. Si fa una confusione enorme tra carcerazione preventiva e

necessità oggettiva di prolungarne i termini, diritti della difesa e diritti dell'individuo; si fa una confusione enorme tra presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione e necessità di prolungare i termini della carcerazione preventiva, e necessità che le norme processuali, addirittura, non siano distorte: come se fosse ipotizzabile la distorsione della norma processuale che quando esiste e per il solo fatto che esiste deve essere applicata, spettando al legislatore il compito di emanare norme che processualmente siano valide per il raggiungimento dei fini del processo penale. Ma quando si legifera in questo modo, quando si legifera affrettatamente ho sentito questo avverbio, anche dai banchi della maggioranza - non vi è dubbio che gli errori si accumulano agli errori, non vi è dubbio che si debba arrivare a recepire. così come noi oggi recepiamo e sottolineiamo e denunciamo alla pubblica opinione, a recepire, dicevo, che il legislatore, che ieri si è impegnato a restringere i termini di carcerazione preventiva, debba oggi venire a confessare che si è resa necessaria una «inversione di tendenza »; come se le norme del magistero penale potessero essere norme soggette ad inversioni di tendenza cicliche, più o meno quadriennali; come se le norme del magistero penale non dovessero essere quelle norme caratterizzate, più che le altre norme dell'ordinamento, dalla generalità e dall'astrattezza; come se le norme del magistero penale fossero norme da adeguarsi in via di urgenza a determinati casi, a determinate spinte, più o meno emotive, della opinione pubblica. Quindi il provvedimento adottato, a nostro avviso, integra una solenne mistificazione nei confronti dell'opinione pubblica, anche perché da parte della maggioranza che pur ne aveva la possibilità e il dovere non si è avuto il coraggio di andare in fondo al problema della carcerazione preventiva. un problema che non è soltanto di termini più o meno ampi, ma che è anche un problema di sostanza.

Noi vorremmo sentire dal relatore il suo pensiero sugli atti dell'Assemblea costituente in relazione alla carcerazione preventiva. Si sa che l'articolo 13 della nostra Costituzione reca un ultimo comma secondo il quale la legge determina la durata della carcerazione preventiva. È curioso, ma va ricordato: tale ultimo comma fu inserito nel testo costituzionale sulla base di un emendamento presentato all'ultimo momento da tre deputati della democrazia cristiana, e fu definito, dal nome di uno dei presentatori, l'emendamento Mur-

gia. Ebbene, nella sua dichiarazione, il presentatore dell'emendamento fece espresso riferimento ad un principio - il principio della predeterminazione della carcerazione preventiva - che si riferiva esclusivamente al periodo istruttorio: e in questo senso fu approvato dalla Costituente il principio della carcerazione preventiva. È bene ricordare questi fatti: il principio della predeterminazione della durata della carcerazione preventiva, con riferimento esclusivo alla durata della istruttoria (perché non si poneva il problema per coloro i quali erano rinviati a giudizio), fu approvato da una maggioranza di centrodestra, da tutti i gruppi, dalla democrazia cristiana all'« Uomo qualunque », al monarchico Lucifero, con la esclusione dei comunisti, i quali non ritennero che nella Costituzione dovesse essere posto un principio di questo genere. Gli atti della Costituente possono essere consultati da ciascuno di noi e comprovano le mie affermazioni.

E allora, se in sede di Costituente il principio della predeterminazione della durata della carcerazione preventiva era stato adottato esclusivamente con riferimento alla durata della istruttoria, non vedo perché la maggioranza, se avesse voluto effettivamente affrontare il problema della carcerazione preventiva fin dal 1970, ossia dal tempo del primo decreto-legge, non abbia riportato il problema nei suoi binari costituzionali, limitando il periodo della carcerazione preventiva e l'istituto della carcerazione preventiva stessa alla sola fase istruttoria; anche perché mi sembra che la norma di cui all'articolo 27 della Costituzione, secondo la quale l'imputato è assistito dalla cosiddetta « presunzione di innocenza » fino alla sentenza definitiva, sia un principio largamente vulnerato da questa sorta di « scaletta » cui la maggioranza ha dovuto ricorrere adeguando i termini della carcerazione preventiva alle varie fasi e ai vari gradi del giudizio, mentre, per contrapposto, mi sembra che, anche sul terreno scientifico, si possa e si debba sostenere che la presunzione d'innocenza, che è assoluta nel momento in cui nasce l'azione penale, sia una presunzione juris tantum che, come tale, vada affievolendosi via via che il processo marcia verso il traguardo della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, e si affievolisca quasi del tutto dopo questi eventi che concludono la fase istruttoria, perché si inverte l'onere della prova. Mentre, infatti, in una prima fase vi è una raccolta di prove in qualsiasi tipo di processo, sia inquisitorio,

sia accusatorio, per costruire la contestazione nei confronti dell'imputato, nella seconda fase, una volta che vi è il rinvio a giudizio, l'onere della prova spetta all'imputato, il quale deve contrastare le prove che contro di lui sono state raccolte e che giustificano la richiesta o l'ordinanza di rinvio a giudizio.

Quindi, la maggioranza avrebbe dovuto affrontare il problema, se avesse voluto affrontarlo seriamente, con stretta aderenza all'impostazione del costituente, e non avrebbe dovuto approvare il decreto-legge in esame, che è mistificante e che soltanto in apparenza è repressivo e contenitivo della criminalità, mentre non affronta i problemi alla base. Mi auguro che su questo punto l'egregio relatore ed il signor ministro vogliano risponderci, trattandosi di un dato in ordine al quale esprimiamo le più vive perplessità. Dovremmo, infatti, pensare che la maggioranza ha dato vita. quale strumento per venire incontro all'aspirazione di ordine e tranquillità che sale dai cittadini, al provvedimento in questione - che avrebbe dovuto e potuto essere di maggiore rigore e di maggiore coerenza con la impostazione del costituente - unicamente allo scopo di contrabbandare quelle altre norme che sono di diritto processuale e di diritto sostanziale e che passano sotto il titolo generico quanto curioso di « provvedimenti urgenti sulla giustizia penale»; provvedimenti urgenti innominati ed identificabili unicamente attraverso la lettura degli articoli.

Detto questo varrà la pena di scorrere il decreto-legge di cui si chiede la conversione, per vedere che cosa si è detto in materia di innovazioni, coperte da quella norma di cui all'articolo 1 del quale mi sono occupato un momento fa. Abbiamo un articolo - l'articolo 3 - che si rifà al giudizio direttissimo, al processo per direttissima. È una norma sulla quale non avremmo nulla da eccepire; anzi, la salutiamo come una nostra vittoria, poiché il giudizio direttissimo contiene in nuce (e non sollanto in nuce), nel famigerato codice di procedura penale vigente, i principi del processo accusatorio. Vedere valorizzato il giudizio direttissimo dal legislatore attuale è per noi motivo di profonda sodisfazione; con i fatti si finisce con il darci ragione, con i fatti si negano tutte le parole e le nebulose affermazioni correnti che sono di moda allorché si trattano argomenti di questo genere. 'Nel tentare, per altro, di rivalutare l'articolo 502 del codice in questione e il giudizio direttissimo dallo stesso regolamentato, si cade, da parte del legislatore proponente, in alcune ingenuità ed in alcune contraddizioni. Le ingenuità so-

no relative ai termini. Ci si accontenta della sostituzione delle parole « non oltre il quinto giorno dall'arresto » con le parole « non oltre il decimo giorno dall'arresto ». Da parte nostra, proporremo che detto termine sia aumentato di altri cinque giorni, poiché abbiamo di fronte la realtà che contraddistingue la vita soprattutto dei grandi centri giudiziari; laddove la possibilità di effettuazione dei giudizi direttissimi viene vanificata dal fatto che in cinque giorni - ed anche in dieci, a mio avviso - non si trovano le sezioni in grado di occuparsi di detti giudizi. Vi è qualche altro elemento che è in contrasto con la sollecitudine e con la forza intimidatrice che deve avere il giudizio direttissimo, secondo quanto sembra a me essere anche nel pensiero dell'egregio relatore. Mi riferisco alla disposizione contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge, che conferisce al giudice la possibilità di concedere all'imputato, nel corso del giudizio, la libertà provvisoria. Ciò sembra a me assolutamente in contrasto con il fine che ci si propone attraverso la rivalutazione del rito direttissimo, che è rito tipicamente accusatorio. Se quest'ultimo è giustificato dalla flagranza del reato o dalla assoluta chiarezza della prova, che non richiede speciali indagini, ritengo assolutamente fuori luogo parlare di possibilità per l'imputato di ottenere la libertà provvisoria. Così facendo, si frustrerebbero quelle ragioni che consigliano - a mio avviso, positivamente - di utilizzare lo strumento del giudizio direttissimo come ragioni di sollecitudine, come ragioni di impiego di un mezzo che, con agilità ed immediatezza, sia in grado di colpire laddove il crimine si è manifestato in tutta la sua spietatezza ed in tutta la sua capacità di allarme sociale.

I problemi posti dalla modifica dell'articolo 69 del codice penale sono enormi e preoccupanti, poiché costituiscono un grande varco di permissività, di assoluta permissività. Attraverso la modifica dell'articolo in questione, è stato detto in quest'aula da parte liberale - e non sto a ripetere gli argomenti, che sono di immediato convincimento e di immediata presa - attraverso, cioè, la modifica del gioco delle attenuanti e delle aggravanti, nonché del sistema delle equivalenze; attraverso la possibilità di far giocare le aggravanti o le attenuanti con i giudizi di prevalenza o di equivalenza, anche nei confronti di reati a pena autonoma, si apre alla delinquenza, si apre nei confronti di chi ha male operato un varco di permissività che è assolutamente intollerabile e che è in contrasto con quella situazione - denunziata

dallo stesso relatore - per la quale si parla di un bisogno di tutela contro coloro che hanno commesso gravi reati. La contraddittorietà è l'elemento che caratterizza il decreto-legge sottoposto al nostro esame: da una parte, ci si continua a preoccupare - o a sostenere di preoccuparsi - per i gravi reati, mentre dall'altra parte si aprono le porte ad un regime di permissività, ad un regime di pretesa individualizzazione della pena che è assolutamente in contrasto con le necessità oggettive della politica contro il crimine che in questo momento il Governo avrebbe il dovere di perseguire nell'interesse dei cittadini e nell'interesse di quella società che, turbata, chiede - con una domanda di giustizia - una tutela nei confronti di coloro che hanno commesso reati.

L'articolo 8 del presente decreto-legge si occupa del concorso formale e del reato continuato. Anche qui, innovazioni; e io mi auguro che queste innovazioni non sortiscano effetti disastrosi. Infatti, con la prima parte si prevede l'obilizione del concorso formale di reati, e quindi si facilita la posizione di colui che, attraverso una sola azione, compie violazioni di più norme di legge. È una facilitazione notevole; facilitazione che in questi tempi - tempi di delinquenza attrezzata, di delinquenza modernizzata, di delinquenza che attraverso una sola azione infrange un ventaglio di norme penali - non so quanto sia rispondente alle esigenze obiettive della società. La disciplina dell'articolo 81 del codice penale - ultima parte, la classica continuazione che unificava quoad poenam tutto ciò che poteva dipendere da un medesimo disegno criminoso - oggi la vediamo estesa anche in tempi diversi, relativamente alla stessa norma di legge o a diverse disposizioni di legge. Questo è estremamente pericoloso, anche - oserei dire - dal punto di vista dell'imputato, perché la preoccupazione di usare un trattamento di eccessiva mitezza nei confronti di persone che hanno a lungo e abitualmente delinquito può mettere molti magistrati (e, vedremo, la Cassazione) nella condizione di non individuare l'unicità del disegno criminoso. Anche al Senato, l'illustre professor Bettiol ha dovuto confessare che era perplesso su questo punto, ed ha consigliato che si parlasse di reati della stessa indole per dare all'interprete un binario, un orientamento sicuro.

E veniamo al problema della recidiva. Si tratta del problema centrale, del cuore del provvedimento e dell'operazione di contrabbando che qui si sta compiendo alle spalle e ai danni di un'opinione pubblica emozionata perché le è stato detto che alcuni delinquenti, raggiunti da prove o processati o indiziati per delitti efferati, possono uscire. Con la scusa di placare questa opinione pubblica, qui si aprono le galere a tutti coloro i quali dovrebbero rimanerci, e si apre un varco enorme alla situazione di pericolosità che esiste in Italia, così come si apre un varco enorme alle preoccupazioni dell'opinione pubblica. Siamo passati dalla recidiva cosiddetta automatica alla recidiva facoltativa; e ci siamo pasati per decreto-legge, da un giorno all'altro. Allora, domando all'egregio relatore (mi sarebbe piaciuto trovare nella relazione tracce dei problemi cui accennerò di qui a un momento) se si sia mai posto - certamente, se lo sarà posto - il problema della natura giuridica della recidiva. È curioso il fatto che oscilliamo paurosamente non dico questo per fare sfoggio di reminiscenze scolastiche - tra impostazioni della scuola classica e impostazioni della scuola positiva. Quando fa comodo, siamo tutti della scuola classica; sempre quando fa comodo, per altro verso, siamo tutti ancorati alla scuola positiva. Vogliamo ricordare le nozioni apprese all'università? Avevamo imparato all'università che per tutti gli esponenti della scuola classica la recidiva era inammissibile, perché gli esponenti della scuola classica (i cosiddetti retribuzionisti della pena, ossia coloro che concepivano la pena come pura retribuzione) vedevano il reato uguale alla pena, cioè la pena commisurata al reato. Per i positivisti, viceversa, il reato va considerato insieme alla qualità del reo e porta all'equazione: reato più qualità del reato uguale sanzione criminale.

Qui ci siamo posti sul terreno della recidiva facoltativa facendo un'operazione di « scaricabarile » nei confronti della magistratura. Non sono assolutamente d'accordo che la magistratura abbia visto aumentare i suoi poteri discrezionali. Debbo sottolineare che attraverso quest'operazione, l'operazione della riforma dell'articolo 99 del codice penale, si compie ai danni della magistratura un'operazione di « scaricabarile ». Infatti, siamo noi che dobbiamo scegliere, dobbiamo scegliere noi che siamo i legislatori nel contrasto, che è secolare, tra seguaci della scuola classica e seguaci della scuola positiva. Qual è la natura giuridica dell'istituto della recidiva? Si tratta di una circostanza di aggravamento della pena? O si tratta di una circostanza di aggravamento della colpevolezza? Si tratta di una circostanza di aggravamento della im-

putabilità o si tratta di una condizione personale di aggravamento della imputabilità? Si tratta di una qualificazione giuridica soggettiva, secondo le teorie del professor Bettiol?

Noi dobbiamo sapere qual è la natura giuridica dell'istituto della recidiva e poi legiferare in merito; non possiamo scaricare sui magistrati il peso, la responsabilità di decidere! Soprattutto quando abbiamo di fronte una magistratura divisa, una magistratura ideologicamente percorsa da scosse, controscosse, da sollecitazioni di carattere politico! E noi scarichiamo addosso al magistrato il peso, l'onere grande, enorme, di dare o non dare la recidiva, a seconda di che cosa? A seconda di come il magistrato la pensa. Se il magistrato proviene dalla scuola classica dirà: recidiva non ne applico, perché reato uguale pena; io sono un retribuzionista e quindi in nessun modo applico la recidiva. Se, viceversa, il magistrato è permeato di idee positivistiche, allora applicherà la recidiva, e l'applicherà nel massimo. Ma allora noi non abbiamo fatto un'operazione a favore dell'aumento della discrezionalità dei magistrati; abbiamo fatto un'ulteriore operazione di tradimento della nostra funzione di legislatori, lasciando ai magistrati, addossando ai magistrati delle gravi responsabilità che non sono responsabilità loro. Lo so, da tante parti si vagheggia il giudice legislatore, ma la Costituzione non prevede questa figura.

Abbiate il coraggio di cambiare la Costituzione; riuscite a cambiare la Costituzione e allora ci adegueremo anche noi al giudice legislatore. Ma fino a quando la Costituzione dice ciò che dice nei suoi articoli in cui prevede la funzione giurisdizionale e l'esercizio dell'azione penale; fino a quando la Costituzione italiana garantisce i cittadini in un determinato modo, ebbene, il potere legislativo ha il dovere di fornire al magistrato norme chiare, norme che non scarichino sui magistrati responsabilità che dei magistrati non possono e non devono essere.

Qui c'è una commistione di concetti, c'è una confusione concettuale, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro; qui c'è una confusione concettuale che va denunciata. Qual è la confusione concettuale? Qui si scambiano concetti che sono elementari, che sono istituzionali; qui si fa confusione tra colpevolezza da una parte, tra repressione, questa famosa repressione, dall'altra parte, e tra pericolosità sociale dall'altra parte ancora. Quando l'ordinamento si trova

di fronte al recidivo, l'ordinamento deve prevedere ad orientare come ci si comporta nei confronti del recidivo. E questo non vuol dire essere repressori, non vuol dire essere fautori di una giustizia repressiva. Questo vuol dire essere fautori di una giustizia che sia tale, senza aggettivi.

Vorrei proprio sapere dal relatore che cosa succederà con questa disciplina della recidiva e con la convivenza che dovrà instaurarsi tra questo tipo di disciplina della recidiva e le conseguenze enormi che la recidiva comporta, l'abitualità, la professionalità nel reato e tutte le altre conseguenze.

E noi, con un gesto di disarmo, con un gesto di rinuncia, con un gesto di abdicazione dei poteri che sono nostri, che sono propri del Parlamento, mettiamo nelle mani del magistrato, molte volte giudice unico, una serie di problemi che riguardano l'individuo, affidando al pretore, solo, indifeso, costretto dalle sollecitazioni della sua coscienza, o della sua tendenzialità politica, tutta una serie di problemi. E quali garanzie potremo avere per gli imputati di delitti di carattere politico? Dobbiamo dirle, queste cose! Quando il contestare o il non contestare la recidiva è fatto che è affidato esclusivamente e soltanto a quello che voi chiamate il potere discrezionale del magistrato, ci troveremo di fronte a magistrati che in un certo settore, per un certo verso e secondo certe linee di tendenza, applicheranno la recidiva a cuor leggero, con tutte le conseguenze enormi che la recidiva comporta.

Sono questi i problemi che voi avete sollevato a cuor leggero mistificando l'opinione pubblica con questo decreto-legge che era urgente per i vostri errori, era urgente perché avevate dato luogo ad una tendenza permissiva che avete dovuto far finta di infrenare, come fate con questo decreto-legge, ma che sostanzialmente non infrenate.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda le norme relative all'articolo 163, in ordine alla sospensione condizionale della pena. La sospensione condizionale della pena è una causa di estinzione del reato, e tanti reati si estinguono se questa sospensione della pena può arrivare fino a due anni. Questo ha gravi conseguenze, perché, decorso il termine di cinque anni, la sospensione condizionale della pena non è una causa di estinzione della pena, ma una causa di estinzione del reato. Ma queste cose avrebbero dovute essere studiate negli uffici, nei gabinetti, nei sinedrì in cui si elaborano questi decreti, frettolosamente, evidentemente per scopi di carattere politico; e lo abbiamo visto

qui un momento fa, perché – lo ripeto – abbiamo sentito l'oratore di parte comunista spiegarci le ragioni del consenso del suo gruppo, che sono da ritrovarsi in questa ondata di permissività che il decreto apre. Ed allora, onorevole ministro, aumentano le perplessità che ha espresso l'onorevole Manco; e sono perplessità che non possono, non devono essere taciute, soprattutto perché, a nostro avviso, questo decreto rappresenta una maldestra operazione politica attraverso la quale si tenta di portare ancora maggiore sconquasso nella sconquassata macchina della nostra giustizia penale.

È stato ricordato un momento fa in quest'aula lo svarione dell'articolo 538 del codice di procedura penale: avete paralizzato la Cassazione, la quale ha rinviato i ricorsi, nella incertezza più assoluta circa l'applicabilità dell'altro decreto, che rappresenta la prosecuzione di questo errore, il decreto del 20 aprile, per il quale la Cassazione dovrebbe decidere nel merito senza la presenza dell'imputato. L'articolo 538 è oggi all'esame della Corte costituzionale.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'eccezione è già stata respinta.

VALENSISE. Il problema, però, rimane. Mi fa piacere apprendere questa notizia, che può in parte portare chiarezza su un piano pratico, ma non la chiarisce da un punto di vista giuridico, perché rimangono enormi perplessità, perché non sappiamo come faremo a far delibare dalla Cassazione le norme di questo decreto, non sappiamo come la Cassazione potrà fare ad entrare nel merito ed applicare il giuoco del nuovo articolo 69, o a rivedere tutti i problemi che suscita la riforma della recidiva.

Io penso che un siffatto decreto – lo ripeto – costituisca una grossa mistificazione ai danni dell'opinione pubblica, una mistificazione che la maggioranza ed il Governo hanno proposto esclusivamente per finalità politiche, esclusivamente perché non potevano sfuggire alla spinta indignata dell'opinione pubblica per la condotta permissiva fin qui tenuta; essi però non potevano d'altra parte sfuggire al ricatto costante, all'ipoteca che il partito comunista sulla maggioranza e sul Governo ha esercitato e continua ad esercitare. (Applausi a destra — Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non credo che dovrò infliggere molta pena all'uditorio presente perché in effetti non solo tutta la materia che stiamo discutendo ha già formato oggetto di ampia discussione nell'altro ramo del Parlamento, ma, per molti istituti dei quali ci stiamo occupando, materia di discussione, di studio, di analisi approfondita è stata fornita e in questa stessa aula e nelle aule di Commissione, a proposito dei singoli argomenti via via venuti in esame. Né credo che si dovrà rinnovare il rituale che in occasione di ogni richiesta di conversione di decretilegge siamo abituati a vedere; mi' riferisco al problema di accertare se si tratti veramente di provvedimenti tanto urgenti da giustificare il ricorso al decreto-legge oppure no. Credo che sul piano dell'urgenza, almeno per una parte, quella che riguarda l'aumento dei termini della carcerazione preventiva, si possa essere tutti quanti d'accordo; almeno a questo riguardo, del resto, non è stata avanzata alcuna contestazione. D'altra parte, il fatto stesso che da molte forze politiche, con proposte di legge tutte ugualmente tendenti all'aumento dei termini della carcerazione preventiva, sia stata sottolineata l'esistenza del problema viene, secondo me, a giustificare, direi a concretamente consolidare l'opinione del Governo, che attraverso questo disegno di legge di conversione si è fatto carico, con lo strumento che consente la pos-'sibilità di operare con urgenza, di affrontare una situazione che è quella che tutti avevamo verificato. Non starò a ripercorrere le tappe del principio costituzionale ricordato qui, della legislazione del 1970 e dell'esperienza fatta in quest'ultimo periodo di tempo. Dico che non vi deve essere alcuna meraviglia se nelle cose umane - e le leggi sono tali ci si può lungo il tempo rendere conto del modo con il quale queste reggono rispetto alle situazioni. È stato detto: voi che avete inventato la programmazione in vari campi. dovevate avere previsione dei tempi, e prevedere ciò che sarebbe potuto succedere. Questo è un discorso che può avere una certa validità quando si tratta di creàre degli istituti, ma non quando si tratta di dosare quantitativamente nel tempo, come per l'orario di partenza dei treni (chi arriva un minuto dopo perde il treno, chi è arrivato soltanto un minuto prima, e tra i due la differenza è piccolissima, il treno viceversa l'ha preso). Questo perché - e lo dobbiamo dire in ogni situazione, sia di maggioranza, sia di minoranza - si deve prendere lezione dall'espe-

rienza, che ci insegna come le cose si collaudino attraverso l'esercizio nel tempo; è un dato di comune esperienza quello non di arrendersi, ma di prendere atto di una certa situazione. E non faccia meraviglia ad alcuno se io ricordo qui che, discutendo non più tardi di tre, quattro mesi fa, sulla leggedelega per la riforma del codice di procedura penale, fu proprio la mia parte politica a sollevare in quell'occasione l'interrogativo connesso alla quantificazione, forse troppo breve, dicevamo allora, in relazione alla contingenza dei tempi, dei termini di carcerazione preventiva. Ma vivaddio, qui il problema non sta in questi termini; se lo vogliamo dire con tutta chiarezza, il problema non è del legislativo. It problema è del giudiziario. E qui io non voglio scivolare su un terreno estremamente facile, ma decisamente controproducente, qual è quello di portare vasi a Samo, di continuare cioè un tipo di polemica dannosa ed inutile, che da qualche parte politica può essere perseguita con una certa finalità, e cioè creare quotidianamente la contrapposizione, il palleggio di responsabilità tra legislativo e giudiziario (se poi ci aggiungiamo le code, relative alla polizia ed ad altre cose, in fondo ci renderemmo conto di essere tutti pronti a raccogliere i risultati che ne derivano). Quello che voglio dire è questo: obiettivamente esiste una condizione di amministrazione della giustizia nei confronti della quale l'armonia tra carcerazione preventiva (tempi di carcerazione preventiva) ed esaurimento delle singole o di tutte le tappe del procedimento giudiziario non c'è.

Non si tratta di cedere a nessuno, ma soltanto di rendersi conto che bisogna adattare le cose con il metro del buonsenso; che tutti quanti (e non solo il Governo, che con questo decreto ha inteso fornire uno strumento immediato, ma anche tutte le altre parti politiche, con le loro proposte di legge) hanno voluto farsi carico del fatto che non può essere imposto alla collettività qualcosa di inaccettabile. E non generalizziamo, perché l'allarme esiste per i fatti grossi, non per le sciocchezze, non per i fatti e per i personaggi che, per le azioni compiute e per le loro condizioni, non determinano allarme in nessuno. Qui si è voluto e si vuole porre riparo a fatti decisamente allarmanti nell'interesse, oltre tutto, a guardar bene, proprio di quegli stessi personaggi ai quali, con l'aumento della carcerazione preventiva, sembra farsi un torto. Proprio perché uscire dal carcere in certe condizioni costituisce un incentivo all'odio e a pericolosi, successivi sviluppi:

quando certe prediche vengono da certi pulpiti, è bene guardare almeno un palmo davanti al nostro naso, per capire dove poi possono sfociare certe situazioni.

Si è giustamente detto che con questa proposta di decreto è stata fatta una scelta di opportunità. Sissignori, di opportunità: che vergogna c'è a dirlo? Di opportunità per evitare che alla collettività sia risparmiata una serie di inserimenti estremamente pericolosi, proprio in relazione al meccanismo di scarcerazione in parola: vieni fuori perché sono scaduti i termini entro cui la magistratura doveva pronunciarsi; non perché ti hanno ritenuto meritevole della libertà provvisoria, né, tanto meno, perché credono che tu non sia responsabile. No, solo in virtù di questo tecnicismo, di questo meccanismo che scatta di per sé, ad orologio. Quindi, a mio giudizio, questo decreto è valido, mentre non lo è, per esempio, il discorso dell'onorevole Manco. Non vorrei però imitarlo, nel senso di aiutarlo a sottoporci - come il suo gruppo sembra voler fare con la richiesta di discutere senza limiti di tempo e senza limitazione nel numero degli oratori - ad una specie di carcerazione preventiva a tempo indeterminato.

Ho già detto che la sua critica a proposito del fatto che non avremmo saputo programmare non ci interessa. E ho anche spiegato il perché. Passo ora al secondo argomento, quello della estensione del rito direttissimo.

Per la verità, non ho sentito critiche a questo proposito; anzi, da alcuni settori si è addirittura affermato che si è fatto bene, in sostanza, a prevedere anche questa parte.

In realtà, al fondo di questo provvedimento di opportunità e di necessità, vi è una precisa constatazione: l'amministrazione della giustizia va avanti con tanta lentezza che la quantità di tempo per la carcerazione preventiva considerata in precedenza come sufficiente rispetto alle necessità, appare ora abbisognevole di un prolungamento. Introdurre quindi, un provvedimento con cui si aumentano i termini della carcerazione preventiva (che sembrerebbe essere una specie di copertura per i tempi lunghi della giustizia) non è sufficiente. La nostra preoccupazione deve essere piuttosto quella di instaurare tempi brevi. Per far questo si prevede in questo provvedimento un ampliamento del rito direttissimo, ma risultati ben maggiori potremo ottenerli soltanto affrontando decisamente la questione in sede di riforma del codice di procedura penale, a patto di proporre veramente strumenti concreti.

Di qui, a mio parere, l'esigenza della precisazione di cui all'articolo 5, in cui si dice che tutte le norme precedenti (fino all'articolo 4) sono temporanee. Il collega Gianfilippo Benedetti ha detto poco fa che si tratta di una affermazione ultronea e certo ha ragione, se la prendiamo a sé stante, perché è ovvio che ogni norma decade quando una norma successiva la modifica o la abroga. Non vi sarebbe quindi bisogno di dire una cosa del genere, tanto più che qui ci occupiamo di una normativa processuale e si spera che, almeno entro la legislatura, possa essere varata la riforma del codice di procedura penale. È chiaro che questa materia sarà regolata in quella sede. E questo discorso vale anche per le norme di diritto sostanziale che seguono rispetto al codice penale. Di qui l'ultroneità. Ma proprio il bisogno di affermarlo sta a significare che si è voluto con questo mettere in evidenza che siamo di fronte ad una temporaneità: provvediamo in questo modo perché esistono delle condizioni di necessità, un certo fatto particolare per cui è necessario provvedere. Ma il rimedio non è questo (si vuol dire, secondo me, con questo decreto), il rimedio è un altro: è quello di assicurare un funzionamento dell'amministrazione della giustizia che sodisfi al duplice principio che, da un lato, l'imputato assistito dalla presunzione di innocenza deve stare il minimo indispensabile in stato di carcerazione preventiva, perché sconta anticipatamente una pena detentiva che in ipotesi potrebbe non meritare; e che dall'altro, stante la gravità del reato che gli è contestato e che si presume abbia compiuto (per una serie di elementi indiziari o probatori), è ragione di necessità, di tutela della collettività che in queste condizioni

Quindi d'accordo anche per quello che riguarda l'estensione al rito direttissimo ad altri casi. Che poi, tutte le volte che si esamina la modifica di un nuovo istituto, si parte da una presunzione errata: che quello che avevamo alle spalle fosse l'ideale e che quello che instauriamo, viceversa, sia denso di pericoli, sia un salto nel buio. Il rito direttissimo, adesso, è praticamente affidato soltanto all'ipotesi dell'arresto in flagranza fatto dalla polizia; per cui, se ne discutiamo sotto questa specie di meccanismo concatenato, il rito direttissimo era una specie di condizione obiettiva: sei stato arrestato, sei stato arrestato in flagrante, ti ha arrestato la polizia, quindi possibilità del rito direttissimo. Il rito direttissimo, che viene esteso al caso dell'ordine di cattura (quindi procura della Repubblica e non giudice istruttore: e questa può essere un'altra problematica che si apre a commento di tale argomento), va nella direzione della accelerazione dei tempi, anche se tutti ci rendiamo conto – e l'esperienza tra poco tempo ce lo dirà – che questo non è certamente il rimedio per l'accelerazione dei tempi.

Ma vengo ai due argomenti fondamentali: recidiva e sospensione condizionale. Io credo che alla base di tutti i discorsi fatti dagli esponenti della destra sull'argomento recidiva, vi sia un grosso equivoco; o è equivoco voluto o involontario, ma equivoco è. Non è che con la norma si modifichi rispetto all'attuale articolo 99 del codice penale nel senso di rendere facoltativa la recidiva. La recidiva è un fatto storico. Se la chiamassimo con un altro nome più semplice, meno tecnico, slegandoci dalla terminologia classica, forse ci capiremmo meglio: recidiva è ricaduta. E siccome ricaduta significa una seconda caduta dopo una prima, la condizione di recidiva è lo stato della persona che, essendo stata precedentemente condannata, si trovi ad essere una seconda volta davanti ad un giudice. Quindi tutte le storie che sono state dette qui - e mi si passi il termine - sulla introduzione con questo articolo della discrezionalità della concessione della recidiva non hanno senso alcuno (ecco perché sono degli equivoci). La discrezionalità - ed ecco il punto innovatore dell'articolo 99 del codice penale rispetto al suo testo attuale - sta che, mentre nell'articolo 99 attuale si dice: chi sia recidivo (cioè chi abbia compiuto un precedente reato per cui sia stato condannato) deve subire un aumento di pena, con la norma proposta si dice che chi sia recidivo può subire un aumențo di pena. La discrezionalità data al magistrato è tutta qui. Io trovo che sia giusta. È vero che si pone il problema di caricare sul magistrato deteminate scelte, ma non mi si dica che questa discrezionalità - come rilevava poc'anzi l'onorevole Manco - la introduciamo per la prima volta. Scherziamo? Porto esempi, probabilmente ce ne sono degli altri. Nella determinazione della misura della pena secondo l'articolo 133 del codice penale, il magistrato non applica un apprezzamento discrezionale? Ma questo è niente, perché siamo sempre in una applicazione discrezionale di tipo quantitativo. Vi sono invece casi di discrezionalità che sono di qualità e non di quantità.

Per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena – non quella che viene

proposta, ma quella corrente - la legge non dice forse « il giudice può »? Il che significa che due soggetti, tanto per fare un esempio io e il mio collega Benedetti, tutti e due magari imputati dello stesso fatto, riceviamo l'uno la sospensione condizionale della pena. il che significa starsene tranquillamente a casa propria continuando a fare tutto quello che si è fatto prima, e l'altro invece no. Non vi è forse in questo caso discrezionalità? Ma vi è di più! Laddove si prevede - e non sono pochi i casi, non solo in materia contravvenzionale, ma anche in materia delittuosa - l'alternatività tra la pena detentiva e la pena pecuniaria, il magistrato non applica una discrezionalità a lui rimessa?

DELFINO. Perché deve assolvere o condannare!

FELISETTI. Questo è un altro discorso, questa è una scelta di merito. Qui siamo sempre in termini di alternatività, e in termini di alternatività vi cito un ultimo caso, quello del mandato o ordine di cattura facoltativo. Non discende forse da un apprezzamento discrezionale del magistrato il mettere preventivamente oppure no qualcuno in galera? Diteci quindi tutto quello che volete, ma non veniteci a dire che con questo decreto-legge si siano introdotti dei principi aberranti, mai prima esistenti, come quello dell'affidamento al giudice di certe discrezionalità altrimenti non note.

Non aggiungo altro per quanto riguarda la recidiva e passo all'ultimo argomento, che è quello della sospensione condizionale della pena, relativamente al quale vi è grande allarme: permissività e quant'altro.

Io devo dare atto che queste cose esistono. Ieri venivo qui a Roma dall'Emilia dove abito, e sull'aereo mi hanno offerto il Resto del Carlino. L'ho letto e, intendiamoci, ne parlo in termini discorsivi. Portava un'intervista di un ministro in carica il quale diceva: « Sospensione condizionale della pena? Va revocata la cosiddetta legge Valpreda».

Io non so – e non vorrei essere maligno, a questo punto – se questo costituisca un argomento di evasione alla crisi dei trasporti o se il Resto del Carlino abbia per avventura travisato il pensiero dell'interlocutore. Sta di fatto che anche qui il problema, di nuovo, non è legislativo: è, di nuovo, un problema di amministrazione della giustizia. Sospensione condizionale della pena in forza di un giudizio di valenza dell'interessato espresso dal magistrato.

Vogliamo fare la critica al passato? Forse è sempre il mezzo migliore per capire le cose. Ipotesi attuale. Fino a poco tempo fa - poi vi è stata una « novellina » che l'ha corretto per un incidente stradale (materia colposa) che può capitare a tutti, anche andando in bicicletta, uno si vede infliggere per lesioni procurate 20 mila lire di multa, e si tratta di multa! Questo finché non c'era quella « novellina » in base alla quale era già ipotizzata e anticipata in ipotesi, la condizionale. Avevamo già anticipato la possibilità della doppia condizionale, rendendoci conto di certe storture. Forse che è giusta la condizionale attuale? Se la pena sta nei limiti di un anno e un individuo ha compiuto un tipo di rapina per cui, tra giudizio di equivalenza o di prevalenza fra aggravanti e attenuanti - ed è rapina. intendiamoci! - si prende un anno di pena, ha la condizionale. Se io, viceversa, mi rendo responsabile una prima volta di un piccolo reato colposo - l'incidente stradale di cui parlavo prima in cui qualcuno si è rotto semplicemente un dito - poi ne commetto un altro. e quindi è la seconda volta, allora no, non vi è condizionale.

Ecco, per questo meccanicismo di duplice ricorrenza di fatti dei quali il rapporto con l'altro rende grazie al primo – in questo caso non vi è niente, non vi è né pericolosità, né delinquenzialità, né altro, mentre nel secondo vi è quella gravità di cui abbiamo parlato – uno se ne sta a casa tranquillo e libero, perché è la prima volta, l'altro no. Credo che il ministro voglia rispondere a questo rilievo. Forse sarà bene aggiungere, anche se a mio avviso la lettera della norma lo dice, che il beneficio della sospensione condizionale della pena è limitato ad una seconda volta.

ACCREMAN. Sarebbe quanto mai opportuno che lo precisasse anche l'onorevole ministro.

FELISETTI. Dicevo che è limitato ad una sola seconda volta e non viceversa alla considerazione che (come forse si è verificato con qualche equivoca sentenza nel passato) fino alla quotazione totale di due anni vi possa essere una specie di carta di credito di non sottoposizione alla pena, qualche che sia il numero dei reati e quale che sia il numero delle condanne.

Non mi occuperò, anche se desidererei molto farlo, di quella sorta di benevola aggressività, con la quale l'onorevole Manco si rivolgeva al ministro, quasi a ripetizione di cantilena, di tanto in tanto. Non me ne occu-

però, anche se devo dire che un simile argomentare non credo porti acqua al mulino del buon senso né alle finalità democratiche concrete. Desidero mettere in evidenza che sono circa due anni che ci stiamo occupando di problemi di giustizia ed io concordo con quanti hanno sottolineato il modo frammentario, farraginoso, necessitato con cui stiamo affrontando questi argomenti. Sono due anni che ci occupiamo di riforma del codice penale, di legge delega per la riforma del codice di procedura penale, della legge Valpreda, del decreto legislativo di urgenza sui cancellieri, della riforma dei penitenziari, del diritto di famiglia, di proposte di aumento di pene, di organici di pubblica sicurezza, di progressione dei magistrati, di riforma dell'ordinamento giudiziario e così via.

Forse, dette così, sono parole che sembrano contare poco, qui e fuori. Secondo me si possono cambiare queste parole e tradurle in altri termini. Allora il discorso diventa forse più comprensibile: dissidio e polemiche tra il legislativo, il giudiziario e la polizia di fronte all'attuale ondata montante delinguenziale di tipo manageriale, parapolitica e comune, di fronte ad una situazione nella guale il cittadino italiano - diciamocelo con franchezza - non ha la sicurezza della propria incolumità quando si muove. Perché non ce le diciamo queste cose? È il metro con il quale si registrano le situazioni umane. Capita a tutti; che vergogna c'è a dirlo? La situazione è questa, obiettivamente parlando. Allora, secondo me - ed ella, signor ministro, ha avuto occasione di dirlo - bisogna che ci si renda conto che la crisi della giustizia non è che uno degli aspetti, e non il più leggero, di una crisi più generale. Bisogna che ci si renda conto del fatto che non si può considerare ancora a lungo il dicastero della giustizia come una Cenerentola.

In questo momento penso al penitenziario e ai suoi strumenti, penso al codice penale, penso alla progressione di carriera dei magistrati, penso anche ai problemi interni alla categoria, penso ai cancellieri, agli ufficiali giudiziari, alle udienze che saltano perché non c'è personale, penso al discredito che ne deriva nel paese, a noi, al legislativo, al Parlamento, al Governo, a tutto. Non si fanno poi tante distinzioni: ed è giusto non farle quando si arriva a questi limiti. In queste condizioni, penso che il continuare a destinare l'1,4 per cento del bilancio dello Stato ai problemi della giustizia significhi, o per necessità o per scelta, consentire che le cose continuino a questo modo.

Quindi il discorso di fondo sarà quello di trovarci purtroppo continuamente di fronte alla necessità di mettere riparo a situazioni che ci sono sfuggite di mano, mentre invece andrebbe affrontato un discorso organico e completo su tutta la materia – e su questo siamo tutti d'accordo, compresi il ministro in carica e coloro che lo hanno preceduto – predisponendo gli strumenti necessari affinché ciò non debba avvenire. (Applausi a sinistra e all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pietro Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nessuno dubita che il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge sia stato emanato in situazione di assoluta urgenza. Basterà ricordare – come è stato fatto, per altro, da tutti coloro che sono intervenuti – che senza l'emanazione di questo provvedimento alcune centinaia di grandi delinquenti, riconosciuti tali con sentenze di primo ed anche di secondo grado, seppure non divenute definitive, avrebbero potuto riacquistare la completa ed assoluta libertà come appagamento di un diritto soggettivo.

Ed allora io credo che bene abbia fatto il Governo ad assumere l'iniziativa legislativa ed a legiferare, così come ebbe a legiferare quando per la prima volta la Corte costituzionale mise un termine per la durata della carcerazione preventiva, anche in relazione a persone che erano già state rinviate a giudizio o che, magari, erano già state giudicate. E bene io credo abbia fatto il Governo ad adottare il criterio della distinzione della durata della carcerazione preventiva a seconda che l'accertamento della responsabilità fosse, per così dire, solo presunto nella fase istruttoria del procedimento oppure avesse se non il carattere della definitività quanto meno que lo dell'esigua probabilità di una riforma secondo il grado di accertamento della responsabilità stessa,

È a tutti noto, ad esempio, che l'annullamento della Cassazione, quando vi sia stata una doppia condanna, si verifica al massimo nel 3 per cento dei casi. Quindi il tener conto di questa realtà e, soprattutto, della scarsa modificabilità delle sentenze di secondo grado mi pare sia stato un atto di intelligenza, di opportunità e di aderenza a quella che è la realtà sociale

Detto questo, dobbiamo però dire che la custodia preventiva sembra possa essere illi-

mitatamente affidata alla discrezionalità del magistrato. E questo per due motivi: innanzitutto perché l'articolo 1 del decreto-legge dispone, tra l'altro, che non si debba tener conto, nel calcolare la durata della custodia preventiva, neanche dell'impedimento dell'imputato, quando tale impedimento sia legittimo (ed io non vedo come si possa concettualmente accettare che un impedimento legittimo possa consentire una proroga indefinita, dal momento che un impedimento legittimo, ad esempio, per malattia, può protrarsi per un notevole lasso di tempo, addirittura per anni), in secondo luogo perché si arriva a dire che il tempo non si calcola quando il dibattimento è sospeso o rinviato a richiesta dell'imputato o del suo difensore. Ma l'imputato o il difensore non fanno altro che chiedere la sospensione o il differimento: chi concede la sospensione o il differimento del dibattimento? È il giudice, che evidentemente non potrà cedere alle « gherminelle », non potrà farsi ingannare e concederà la sospensione o il rinvio solo quando troverà giustificata tale richiesta. Se la richiesta è giustificata, ricadiamo ancora nell'argomentazione precedente: non vi è motivo perché, di una causa giustificata non si debba tener conto. Addirittura, sulla base di questa richiesta giustificata, non c'è motivo che si dia ancora una volta al giudice il potere incontrollato e incontrollabile di prorogare indefinitivamente il termine di carcerazione preventiva, perché dopo la richiesta, ad esempio, di aggiornamento per qualche giorno, il giudice può cogliere per caso la palla al balzo e rinviare magari di uno o più mesi. Allora, lo spostamento della carcerazione preventiva è solo apparentemente giustificato dalla richiesta del difensore o dell'imputato, richiesta, si badi bene, ritenuta fondata, tanto è vero che è stata accolta dal giudice. Ripeto che tale richiesta è solo apparentemente giustificata, perché la richiesta di spostamento, di differimento, è limitata nel tempo, mentre il rinvio è la rifissazione del giudizio, e non dipende più né dall'imputato né dal difensore, ma è rimesso alla discrezione del giudice.

Mi sembra non solo assurdo, ma direi anche incostituzionale, che si ribadisca che il diritto soggettivo alla scarcerazione, per decorso dei termini massimi di carcerazione preventiva, possa essere sottoposto a malleveria o cauzione. Qui creiamo situazioni veramente assurde, perché possiamo avere il caso di persone le quali hanno maturato il diritto alla scarcerazione, ma per avventura possono non disporre delle somme imposte come cauzione,

mentre al versamento di tale cauzione è subordinata la liberazione del carcerato. Creiamo un diritto soggettivo che però, ove possa essere esercitato da persona che per avventura non sia abbiente, e non sia in grado di versare le somme che il giudice, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di imporre, resta in pratica irrealizzato. La persona dell'esempio che ho fatto non potrebbe esercitare il suo diritto soggettivo e resterebbe in carcere indefinitamente.

Accettabilissimo è l'ampliamento dei termini del giudizio direttissimo: è stato ricordato da tutte le parti politiche che con ciò si anticipano le linee programmatiche del nuovo processo, secondo la legge delegata che sarà emanata in base alla legge di delegazione approvata dal Parlamento. Però, non si tiene conto che l'allargamento non consiste solo nel differimento da cinque a dieci giorni della possibilità di presentare l'arrestato al giudice del dibattimento, ma consiste soprattutto nella sostanziale innovazione di poter sottoporre a giudizio direttissimo anche colui che, non colto nella flagranza o quasi del reato, ma colpito da mandato od ordine di cattura entro 30 giorni dal compimento del fatto, si vede portato a giudizio dopo che nei suoi confronti è stata compiuta, quasi nella completezza, una istruzione sommaria che può essere ricchissima di elementi nuovi; egli viene condotto al dibattimento, privo in concreto del diritto di difendersi, perché potrebbe risultare impegnato il difensore che egli si è scelto. Potrebbe anche avvenire che egli non riesca ad approntare le prove nel breve tempo disponibile, potrebbe cioè non aver approntato tutte le sue difese, cosa alla quale avrebbe diritto. Che cosa avviene? Il giudice del dibattimento ha la potestà di concedergli o meno un termine brevissimo. Noi crediamo che le esigenze di attuazione rapida della giustizia debbano essere contemperate con il rispetto del diritto alla difesa; riteniamo quindi che l'imputato, l'arrestato, in base ad una personale valutazione, abbia il diritto di chiedere un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore ai dieci giorni (durante il quale continuerà logicamente a rimanere detenuto), perché possa predisporre la sua difesa. Noi riteniamo che il giudice debba, e non solo possa, accordargli questo termine da cinque a dieci giorni. Concilieremmo così, io ritengo, l'esigenza della sveltezza della giustizia, dell'attuazione rapida della giustizia, della punizione sollecita, con il diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione, riconosciuto

dal diritto naturale, alla difesa completa e piena da parte dell'imputato.

Sulla recidiva a parer mio è necessario tener conto di due elementi: distinzione tra l'accertamento della qualità di recidivo e l'irrogazione di sanzioni conseguenti. Non vi era a parer mio necessità di formulare questo nuovo articolo 99 del codice penale, perché, stabilendo il giudizio di valenza, di equivalenza o di prevalenza, il giudice poteva benissimo, anche senza questa nuova formulazione. arrivare ad adeguare in concreto una sanzione anche per chi fosse stato riconosciuto recidivo. Però è pericolosa questa formulazione, soprattutto se si considera che della recidiva è necessario tener conto non solo agli effetti della determinazione della pena, dell'inasprimento della pena, ma anche agli effetti della liberazione condizionale, agli effetti, per esempio, dell'affidamento in prova, della qualità cioè personale dell'imputato, quale necessariamente deve emergere dal fatto che sia recidivo, cioè che abbia delinquito dopo che era stato riconosciuto colpevole altra volta e altra sanzione gli era stata irrogata per il precedente delitto commesso. Di questa situazione personale ad un certo momento con questa formulazione dell'articolo 99 potrà non risultare nulla, potrà quindi non risultare questa sua qualità particolare, questa sua spiccata pericolosità, che deve emergere dall'accertamento della qualifica di recidivo; con questa formulazione, dicevo, potrà non emergere, perché potrà sempre avvenire, per esempio, che per ragioni di diritto processuale la recidiva non sia stata contestata. Non solo, ma quella sulla recidiva è una decisione che ha necessità di valutazione, di accertamento definitivo; e quindi anche l'accertamento della recidiva può, ad esempio, formare oggetto di impugnazione in grado di appello, o in grado di cassazione. La recidiva è un elemento obiettivo che deve portare ad un accertamento giurisdizionale sulla posizione del reo. Ma se qui non viene modificata la formulazione dell'articolo, potrà avvenire che, non volendosi applicare la recidiva, si arriverà a non contestare la recidiva, e non contestando la recidiva non si potrà accertare sicuramente la qualifà di recidivo; indipendentemente dalla applicazione, ripeto, dell'inasprimento della pena conseguente al riconoscimento della sussistenza di questa aggravante, riconoscimento che non comporta automaticamente inasprimento di pena perché ripeto, ricade anche l'aggravante della recidiva nel giudizio di valenza, che è giudizio di prevalenza o di equivalenza con le eventuali attenuanti riconosciute a favore di un imputato. Sul giudizio di prevalenza e di equivalenza io credo che dovremo attendere il conforto dell'esperienza. cioè dovremo in concreto attendere quale risultato darà l'allargamento di questo potere discrezionale, quando i giudici saranno posti di fronte alla responsabilità di riconoscere motivi di attenuazione di pena che però comportino non solo attenuazione ma quasi eliminazione di pena. Per la verità, nella pratica giudiziaria abbiamo già visto come sia avvenuto che in casi di reati per i quali prima era prevista una pena autonoma in presenza di determinate attenuanti, i giudici abbiano riconosciuto necessariamente, perché obiettivamente innegabili, determinate attenuanti, dichiarando però contemporaneamente la prevalenza delle aggravanti su queste attenuanti; per cui la legge, che pure era partita chiaramente con intendimento di favore per gli imputati, si è risolta concretamente in un danno. perché in concreto si è avuta la pena prevista per il delitto aggravato senza la possibilità di attenuazione per le aggravanti che pure si riconosceva esplicitamente essere sussistenti in quella fattispecie. Credo quindi che sarà necessario operare un controllo nella vita giudiziaria pratica, e che in sede di approvazione definitiva del libro I del codice penale si potranno apportare eventuali attenuazioni o modifiche alle presenti disposizioni.

Ho presentato alcuni emendamenti che credo siano fondati e giustificati, ma ritengo contemporaneamente che non si possa arrivare alla caducazione del decreto-legge in esame, di cui riconosco non solo l'urgenza ma la giustezza, in quanto esso si inserisce in quella situazione legislativa cui faceva riferimento l'onorevole Felisetti, di studio particolare, di applicazione particolare da parte del Parlamento sui testi legislativi che disciplinano il codice penale e il codice di procedura penale. Il testo legislativo, quindi, si inserisce armonicamente nella visione globale e complessiva del nuovo diritto penale sostanziale e processuale e costituisce un'anticipazione rispetto alla riforma dei codici.

In questa situazione valuterò l'opportunità di ritirare, al momento della loro discussione, gli emendamenti da me presentati, per non compromettere una sollecita conversione in legge del decreto-legge n. 99.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legistativa dei seguenti progetti di legge:

alla II Commissione (Interni):

« Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti » (approvato dalla I Commissione del Senato) (3003) (con parere della I, della IV e della V Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

« Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento CEE n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada » (approvato dalla XI Commissione del Senato) (3001) (con parere della X Commissione);

alla XIV Commissione (Sanità):

« Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica » (approvato dalla XII Commissione del Senato) (2976) (con parere della II e della V Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge per il quale la VII Commissione permanente (Difesa) che già lo aveva assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

Senatore Burtulo: «integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del

corpo musicale della marina» (approvato dalla IV Commissione del Senato) (2717).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

D'ALESSIO, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 5 giugno 1974, alle 16,30:

- 1. Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.
- 2. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare le procedure in materia di edilizia residenziale (2929);

- Relatore: Achilli.
- 3. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, còncernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale (approvato dal Senato) (2969);

e delle proposte di legge:

Papa ed altri: Modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale relativo alla durata della custodia preventiva (2740);

TERRANOVA: Modificazione dell'articolo 272 del codice di procedura penale (2806);

Concas ed altri: Modificazioni all'articolo 272 del codice di procedura penale – Durata massima della custodia preventiva (2837);

- Relatore: Mazzola.
- 4. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di te-

levisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare (2928);

- Relatori: Bubbico e Marzotto Caotorta.

5. — Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Raffaelli, per il reato di cui all'articolo 113, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (affissione di manifesti fuori degli spazi appositamente predisposti) e per il reato di cui all'articolo 336, primo comma, del codice penale (minaccia a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 24);

- Relatore: Padula;

Contro il deputato Almirante, per i reati di cui agli articoli 283 e 303 del codice penale (pubblica istigazione ad attentato contro la Costituzione dello Stato) e agli articoli 284 e 303 del codice penale (pubblica istigazione all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato) (doc. IV, n. 9);

- Relatore: Musotto;

Contro il deputato Lauro, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato) (doc. IV, n. 86);

— Relatore: Padula:

Contro il deputato Lauro, per i reati di cui agli articoli 490, 476, 635, capoverso, n. 3, e 61, n. 9, del codice penale (distruzione di atti veri, danneggiamento continuato e falsità materiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 90);

- Relatore: Padula;

Contro il deputato Lospinoso Severini, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – in due reati di cui agli articoli 324 e 81, capoverso, del codice penale (interesse continuato privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 38);

- Relatore: Galloni;

Contro i deputati Cassano Michele, Ferrari Attilio, De Leonardis Donato, De Marzio Ernesto, Ferri Mauro, Giglia Luigi, La Loggia Giuseppe, Vicentini Rodolfo, per i seguenti reati: a) i primi due per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 314 del codice penale (peculato continuato) e per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 319, prima parte e capoverso, del codice penale (corruzione aggravata continuata per atti contrari

ai doveri d'ufficio); b) gli altri per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato) (doc. IV, n. 93);

- Relatore: Galloni;

Contro il deputato Caradonna, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa) (doc. IV, n. 19);

- Relatore: Lettieri;

Contro il deputato Mitterdorfer, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 27);

- Relatore: Fracchia;

Contro il deputato Benedikter, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 100);

- Relatore: Fracchia;

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per i reati di cui agli articoli 18 e 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (riunione e corteo in luogo pubblico senza il preventivo avviso alle autorità), all'articolo 655 del codice penale (radunata sediziosa) e all'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale) (doc. IV, n. 37);

.— Relatore: Bernardi;

Contro il deputato Ballarin, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione e direzione di manifestazione e corteo senza il preventivo avviso alle autorità) (doc. IV, n. 51);

- Relatore: Musotto;

Contro il deputato Servello, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (affissione di manifesti elettorali fuori degli appositi spazi) (doc. IV, n. 50);

- Relatore: Cataldo.

6. — Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

Salvatore ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

Salvatore ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

Tozzi Condivi: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

- Relatore: Mazzola;

Anderlini ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

Anderlini ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

- Relatore: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto col-

lettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102):

- Relatore: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (urgenza) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

--- Relatore: Codacci-Pisanelli;

Tripodi Antonino ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

-- Relatore: Galloni.

7. — Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (urgenza) (118);

- Relatore: De Leonardis:

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (urgenza) (211).

La seduta termina alle 19,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. Mario Bommezzadri

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Manlio Rossi

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

LUCCHESI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere come mai non è stata ancora risolta la giusta ed umana esigenza dei marescialli maggiori da 10 anni e più, appartenenti alla categoria del territorio inaccessibile, finora esclusi dalla possibilità di diventare aiutanti di battaglia come tutti i loro colleghi del ruolo ordinario. (5-00774)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

BELLUSCIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere se non ritenga opportuno prorogare il termine entro il quale i pubblici dipendenti possono avvalersi dei benefici previsti per gli ex combattenti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, al fine di evitare che il 30 giugno 1975 un nuovo massiccio esodo di dipendenti provochi una vera e propria paralisi della pubblica amministrazione, già depauperata in maniera gravissima di dirigenti ed impiegati a seguito dei precedenti esodi. (4-10186)

BASLINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere secondo quali disposizioni la polizia ha ritenuto di dover intervenire il 2 giugno 1974 a Roma contro una manifestazione pacifica e non violenta del partito radicale e della LOC che in alcun modo intralciava l'ordine pubblico né disturbava lo svolgimento della parata. (4-10187)

VERGA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se non ritenga che debba essere assolutamente, proprio per la difesa della vita di persone innocenti, negata la possibilità agli assassini attuali e futuri di barattare la loro assurda libertà con la vita di altri innocenti distruggendo così

ogni frontiera di legittima difesa di tutta la collettività nei confronti della disumana azione di esseri senza scrupolo e senza legge.
(4-10188)

DE CARNERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso:

che da alcuni mesi è in corso un'agitazione sindacale dei dipendenti dell'ONAIRC in tutte le province ove tale ente opera, con gravi disagi non solo dei dipendenti stessi ma anche dei bambini frequentanti le relative scuole materne e delle famiglie;

che la lotta sindacale è intesa ad ottenere l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri delle delibere del consiglio centrale dell'ONAIRC che consentono di estendere al personale il trattamento economico dei dipendenti statali;

che ciò è previsto esplicitamente dall'articolo 12 della legge 19 luglio 1971, n. 565, il quale testualmente recita: « A partire dal 1º gennaio 1972, al personale insegnante, assistente, ausiliario ed amministrativo del l'ONAIRC spetta il trattamento giuridico ed economico del personale dello Stato che eserciti corrispondenti o analoghe funzioni e mansioni, salvi in ogni caso i maggiori benefici goduti all'entrata in vigore della presente legge » –

per quali ragioni non ha ancora consentito l'attuazione della legge sopra indicata, e se non ritenga di approvare con la massima urgenza le delibere del consiglio centrale dell'ONAIRC in modo da rendere operanti i diritti che indubitabilmente spettano ai dipendenti in oggetto. (4-10189)

BADINI CONFALONIERI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere –

premesso che la gestione INA-casa, come ente finanziatore, ed i Ministeri della publica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e di grazia e giustizia, come stazioni appaltanti, hanno realizzato in Roma (località Colle di Mezzo), in applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, alloggi riservati per i propri dipendenti, da assegnare, con graduatoria speciale e con promessa di futura vendita;

che la predetta area di Colle di Mezzo è situata fuori del piano regolatore di Roma

e che, pertanto, il comune di Roma non era tenuto a provvedere, come infatti non provvede, alla manutenzione e conservazione del quartiere:

che la gestione INA-casa si è impegnata, nei riguardi del comune di Roma, di realizzare, a proprie spese, come ha fatto, nel predetto quartiere di Colle di Mezzo, tutti i servizi pubblici necessari;

che, in conseguenza di quanto sopra, gli assegnatari degli alloggi devono provvedere. a proprio onere, alla manutenzione e alla conservazione di tutti i servizi pubblici realizzati, fintantoché le strade e le aree libere da costruzioni, comprese nel medesimo quartiere, non passeranno in proprietà comunale;

che i contratti di assegnazione provvisoria sono stati stipulati nell'anno 1961 e che, da quella data, tutti gli alloggi sono stati occupati dagli assegnatari aventi titolo;

che nell'anno 1964, gli assegnatari hanno inoltrato istanza (compilata su apposito modulo fornito dalla Gestione case per lavoratori – Liquidazione del patrimonio), intesa ad ottenere la proprietà dell'alloggio, con riscatto anticipato del debito residuo o con la iscrizione dell'ipoteca legale sugli alloggi medesimi a garanzia del debito residuo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

considerato che da quella data nulla è stato comunicato agli interessati in riferimento alla predetta istanza;

che gli alloggi in questione (circa 400), benché abitati da oltre 10 anni, sono tutti o quasi tutti, ancora oggi, privi del permesso di abitabilità;

che l'intero quartiere, costruito con il denaro dello Stato e dei lavoratori dipendenti, a oltre 10 anni di distanza dalla sua costruzione, si trova oggi nel più completo abbandono, con tutte le strade dissestate, i giardini incolti, le opere urbanistiche (scale, marciapiedi, ecc.) danneggiate;

che, né la gestione INA-casa, né la GESCAL, subentrata alla prima, né l'Istituto autonomo per le case popolari, subentrato alla GESCAL, né tanto meno il comune di Roma hanno mai fatto alcunché per rimediare a tale situazione, o assunto iniziative, o vigilato sull'osservanza degli oneri assunti dagli assegnatari;

che il suddetto quartiere è privo di qualsiasi vigilanza e quindi sottoposto alle intemperanze e al vandalismo di quanti lo praticano, non necessariamente assegnatari, non essendo in esso ubicati posti di polizia, né di vigili urbani; che non può ritenersi adeguata allo scopo la saltuaria e sporadica vigilanza compiuta dalle forze dell'ordine, i cui più vicini posti sono, per i carabinieri, alla Cecchignola e, per la polizia, all'Eur;

che tutto ciò rende problematico ed aleatorio l'impegno degli assegnatari per la manutenzione e per la conservazione del bene comune -:

- 1) quando si farà luogo al rilascio dei dovuti permessi di abitabilità;
- 2) quando la predetta area di Colle di Mezzo sarà inserita nel piano regolatore di Roma, consentendo così il passaggio delle strade e delle aree libere da costruzione in proprietà comunale, con l'assunzione, da parte del comune di Roma, dei conseguenti oneri per la manutenzione e per la conservazione delle strade, dei giardini e delle opere urbanistiche in genere;
- 3) quando e da chi sarà provveduto alla stipulazione, con gli assegnatari, dei singoli contratti di assegnazione definitiva;
- 4) quando e da chi sarà provveduto all'accoglimento delle domande di riscatto – avanzate ai sensi dell'articolo 3 della sopra ricordata legge 14 febbraio 1963, n. 60 – giacenti da oltre 10 anni presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Roma.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere dal Ministro dell'interno se non ritenga di istituire nell'anzidetto quartiere un posto fisso di polizia, o quanto meno di intervenire nel senso che sia adeguatamente intensificata la vigilanza ora effettuata in forma assai episodica. (4-10190)

ALESSANDRINI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo. — Per conoscere – in relazione a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ed alla recente nomina dei componenti della Commissione centrale per la musica per il triennio 1974-1976 –:

- 1) se e in quali termini è stata effettuata una indagine anche nei riguardi delle organizzazioni sindacali nazionali autonome che avevano richiesto di indicare i propri rappresentanti in seno alla commissione stessa, per accertare il loro eventuale grado di maggiore rappresentatività riferito alle singole categorie previste dal citato articolo 3 della suddetta legge;
- 2) nel caso che tale grado di maggiore rappresentatività fosse stato accertato nei riguardi del Sindacato nazionale autonomo ar-

tisti lirici (INAAL) (che aveva dimostrato, alle amministrazioni statali competenti, con una documentazione ad hoc di avere tale grado di maggiore rappresentatività) per quale motivo non è stato rivolto al sindacato medesimo l'invito di indicare i nominativi dei propri rappresentanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1973, n. 818. (4-10191)

RAUTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per conoscere:

se è vero che poco prima della « manifestazione unitaria antifascista », nel corso della quale è avvenuta la strage – nella stessa piazza della Loggia a Brescia, senza pratica successione di continuità con la prima manifestazione, si era svolto un comizio di extraparlamentari di sinistra che quella « unità » contestavano e avevano censurato con durissime espressioni polemiche; e perché tale, forse non irrilevante particolare, è stato omesso nell'intervento del ministro Taviani alla Camera;

se è vero che il vice-questore vicario di Brescia, dottor Aniello Diamare, intervistato da Il Messaggero mercoledì 30 maggio 1974 (vedi Il Messaggero del giorno successivo, 2ª pagina, 1ª colonna) ha affermato che « i nostri uomini hanno ispezionato la piazza metro per metro e non c'era assolutamente nulla », e che erano stati « visionati » anche i cestini situati sotto i porticati; e se non è proprio in queste frasi il motivo del provvedimento di allontanamento dal suo ufficio che ha « colpito » pochi giorni dopo il dottor Diamare;

se è vero che l'altro vice-questore di Brescia destituito, dottor Mario Purificato, è lo stesso funzionario contro il quale si sono subito appuntate le violente critiche del locale « Comitato antifascista » perché fautore della tesi secondo la quale « le indagini dovevano svolgersi in tutte le direzioni », tesi emersa subito in questura, fatta propria dallo stesso questore nella sua prima dichiarazione ufficiale e poi « accantonata » nei termini stessi in cui la questura è stata emarginata dalla successiva inchiesta;

se è vero che (vedi *Il Tempo* del 3 giugno 1974, 1ª pagina, 8ª colonna) il magistrato bresciano dottor Lisciotto, al termine del suo viaggio a Rieti ha affermato di essere « depresso ed amareggiato » perché « purtroppo » l'interrogatorio degli arrestati per lo scontro a fuoco sui monti della zona non gli aveva « fornito sufficienti elementi per considerarli coinvolti nella strage di piazza della Loggia», esprimendo così uno stato d'animo e un orientamento difficilmente compatibile con quella ricerca obiettiva dei dati di fatto e di circostanze probanti che – sola – dovrebbe presiedere all'indagine di un magistrato il cui unico dovere deontologico e morale è la ricerca della verità senza predeterminazioni politiche di comodo. (4-10192)

MESSENI NEMAGNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere i motivi per cui il signor Giordano Michele – ex musicante nato a Gravina di Puglia (Bari) il 2 febbraio 1921 ed ivi residente in via Maurizio Lettieri 44 – che ebbe a presentare all'ENPALS domanda per pensione di invalidità con nota n. 10310 del 7 novembre 1972 e che è già stato sottoposto a visita medico-legale – non ha a tutt'oggi ricevuto la liquidazione della pensione spettantegli. (4-10193)

BALDASSARI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se e quando l'Ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione intende definire la pratica relativa alla concessione del trattamento di quiescenza spettante alla signora Guidotti Rosa nata Baroni, già impiegata presso l'università degli studi di Milano e cessata dal servizio a decorrere dal 1º ottobre 1970.

LUCCHESI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se gli organi tecnici del Ministero, in accordo con quelli della Regione, hanno preso in esame l'idea di realizzare il rifornimento idrico della Toscana litoranea, con un razionale prelievo delle acque necessarie dal fiume Magra.

Sull'argomento esiste un'idea-studio dell'ingegner Mario Cornelio di Castiglione Magra che sembra essere la più idonea a risolvere il grave problema sul piano tecnico e su quello finanziario. (4-10195)

RENDE. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere i motivi per cui non è stata ancora liquidata l'integrazione relativa al prezzo del grano duro e dell'olio d'oliva, ai coltivatori diretti dei comuni di Cutro e Belvedere Spinello (Catanzaro), riferita alle annate agrarie 1971-72 e 1972-73. (4-10196)

CATALDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso:

a) che il consiglio comunale di Matera doveva essere rinnovato con la tornata elettorale del maggio-giugno 1974 e che a tale adempimento non è stato possibile provvedere a causa del referendum popolare sul divorzio:

b) che un ulteriore ritardo nel rinnovo del consiglio comunale sopradetto (come degli altri scaduti alla stessa data) sarebbe estremamente pregiudizievole per la soluzione di gravi ed urgenti problemi cittadini -

se si intende provvedere ad indire le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Matera per la prossima tornata elettorale d'autunno, tenendo presente che un eventuale ulteriore rinvio sarebbe assolutamente inconcepibile e in netto contrasto con i principi che regolano gli adempimenti democratici per il rinnovo delle assemblee elettive locali.

(4-10197)

GIOMO E QUILLERI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere per quali motivi il Parco dell'Uccellina in Maremma a nord di Orbetello per il quale è stata avanzata una richiesta di costituzione in parco regionale, sia in questo momento sottoposto ad un massacro speculativo e ad una lottizzazione del terreno del parco stesso. (4-10198)

GIOMO E QUILLERI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere per quale motivo agli insegnanti collocati a riposo prima del 30 luglio 1973, non è stato ancora corrisposto l'assegno perequativo di cui all'articolo 12 della legge delega sullo stato giuridico del personale della scuola n. 477. (4-10199)

BIAMONTE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Perrotta Donato nato l'11 agosto 1923 residente in Salerno alla via Calenda, 73. Per il Perrotta, dopo anni e anni di attesa, la Corte dei conti con elenco n. 6648 del 13 ottobre 1972 e n. 7185 del 28 novembre 1972 ha rimesso alla direzione per le pensioni di guerra, a norma della legge 28 luglio 1971, n. 585, i due ricorsi sopra ricordati e a suo tempo prodotti dall'ex militare. (4-10200)

BIAMONTE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere i motivi per i quali, fino ad oggi, la vedova di guerra Petraglia Rosa nata il 19 ottobre 1920 non è stata assunta come agente di esercizio.

Alla predetta un ex sottosegretario per le poste e per le telecomunicazioni con telegramma del 15 giugno 1970 aveva assicurato, in modo inequivocabile, l'assunzione a norma della legge n. 482.

La signora Petraglia che abita in Salerno al corso Garibaldi n. 5 ebbe una richiesta di documenti che trasmise a codesto Ministero tramite la direzione provinciale delle poste di Salerno. (4-10201)

CASSANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere quali iniziative concrete intenda adottare per avviare a soluzione concreta le molte promesse e le accettazioni di raccomandazioni nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra che da ormai lungo tempo protestano in forma civile per la rivalutazione delle loro misere pensioni e per l'accoglimento, una volta per sempre, di un congegno di aggancio alla dinamica salariale sì da rendere più dignitosa la loro esistenza.

L'interrogante si rifiuta di pensare che il quietismo del Governo sia in relazione alla mancanza di preoccupazioni che possono suscitare i mutilati e gli invalidi di guerra con le loro pacifiche proteste.

Ciò sarebbe un errore di grave valutazione e soprattutto uno squalificante convincimento che la solidarietà della parte sana della Nazione potrebbe facilmente smentire.

(4-10202)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere – premesso:

che da oltre sette mesi è in corso una vertenza fra i lavoratori metalmeccanici degli stabilimenti di Trento e di Fossano e la Michelin Italiana società per azioni per la conclusione di un contratto aziendale che recepisca le conquiste economiche e normative già realizzate pressoché nella totalità dei gruppi industriali presenti nel nostro paese:

che a causa dell'atteggiamento intransigente dell'impresa la vertenza anziché avviarsi a soluzione tende sempre più ad inasprirsi anche in conseguenza di misure disciplinari di rappresaglia cui la Michelin ricorre con sempre maggiore frequenza;

che l'ingiustificata intransigenza dell'impresa emerge anche dal fatto grave e che non trova precedenti del rifiuto della mediazione del Ministro competente e della pretesa di imporre unilateralmente la struttura e l'entità del salario nonché le altre condizioni del rapporto di lavoro;

che, in conseguenza di ciò, la Michelin tende ad accentuare una struttura salariale fondata sul sistema del cottimo dal che derivano un aumento dello sfruttamento dei lavoratori, una riduzione della manodopera, in atto da anni presso lo stabilimento di Trento, e un processo di marginalizzazione degli stabilimenti più vecchi;

che la politica unilaterale della Michelin è arrivata al punto di negare il riconoscimento dei nuovi organismi di fabbrica sorti in questi anni in tutti gli stabilimenti italiani ed esplicitamente previsti dalla legge sullo statuto dei diritti dei lavoratori -:

se il Ministro, cui va dato atto del costante e impegnato interessamento alla vertenza, non ritiene innanzitutto obiettivamente fondati i dati e le valutazioni contenute nella presente interrogazione e se non intenda fornire ulteriori altri elementi inerenti il merito della vertenza:

quali nuove iniziative il Ministero e il Governo intendono assumere per far recedere la società per azioni Michelin da un atteggiamento inammissibile sotto ogni profilo e per assicurare una positiva soluzione della vertenza:

se, più in generale, appartenendo la Michelin Italiana società per azioni ad un potente gruppo finanziario multinazionale che unitamente a numerosi altri tende a sovrapporsi agli interessi e alla stessa legislazione del nostro paese, non intendano il Ministero e il Governo assumere tempestivamente le iniziative più idonee al fine di accertare tale realtà e i condizionamenti che ne derivano alla vita economica e sociale del nostro paese nonché a tutelarne gli interessi e la sovranità.

(3-02461) « DE CARNERI, NAHOUM ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere su chi ricadano le responsabilità dell'avvenuta chiusura, all'improvviso e già nel pieno della stagione turistica, dell'aeroporto di Sassari-Alghero e della contemporanea annunciata chiusura, per cedimento di una pista ultimata di recente, dell'aeroporto di Cagliari, con conseguenze di indescrivibile caos dell'intero sistema di trasporti da e per la Sardegna:

e cosa il Governo intenda fare per ripristinare immediatamente l'agibilità dei due aeroporti, che sono poi i principali della Sardegna e gli unici, con l'eccezione del modesto scalo di Olbia-Venafiorita.

(3-02462) « CARDIA, D'ALEMA, MARRAS, PANI, BERLINGUER GIOVANNI ».

- "I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere di fronte alle circostanziate denunzie pubbliche, come quella contenuta in un servizio apparso su di un autorevole quotidiano (Corriere della-Sera del 31 maggio 1974), dove si dichiara esplicitamente che della vasta cospirazione eversiva fascista, nella cui criminale strategia terroristica s'inserisce la recente strage di Brescia, "si sapeva tutto fin dall'estate 1970", e che ciò "può essere provato nella sede competente" se il Governo ed il Ministro personalmente intendano compiere scelte decisive:
- 1) per definire con certezza le responsabilità politiche e penali di tolleranze e coperture tali da costituire tradimento della legalità repubblicana;
- 2) per informare doverosamente il Parlamento e l'opinione pubblica stupefatta, indignata ed inquieta, sulla verità della complessa vicenda criminale nel cui sviluppo si concreta un continuo attentato alla sicurezza dello Stato;

3) per assumere, promuovere e stimolare, con l'urgenza che la gravità del pericolo e i troppi ritardi colpevoli ormai impongono, le procedure idonee a mettere in condizione di non più nuocere ed a punire severamente tutti i responsabili, a qualsiasi titolo e livello.

(3-02463) « MASULLO, CHANOUX, ANDERLINI, COLUMBU, TERRANOVA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia per conoscere se corrispondono a verità le dichiarazioni attribuite al prefetto di Milano, dottor Mazza, dal giornalista Leonardo Vergani in un articolo apparso sul Corriere della Sera del 2 giugno 1974 e quali valutazioni essi diano dei giudizi pesantemente negativi nei confronti della magistratura ivi espressi dall'alto funzionario.

« In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere se effettivamente il prefetto Mazza nel marzo 1970 ha fatto inoltrare alle magistrature un rapporto, redatto dal dottor Allegra, allora capo dell'ufficio politico della questura di Milano, con il quale si chiedeva lo scioglimento delle organizzazioni fasciste, indicandone per nome e cognome i componenti

« Nel caso in cui la notizia rispondesse a verità gli interroganti chiedono di sapere: se e quali iniziative siano state assunte dall'ufficio del pubblico ministero di Milano; se copia del rapporto in questione è stata trasmessa al Ministero dell'interno; se e quali misure sono state adottate, in relazione alle denunciate attività delittuose delle organizzazioni fasciste ed a fini di prevenzione dalle autorità di pubblica sicurezza, centrali e locali.

(3-02464) « MALAGUGINI, SPAGNOLI, FLAMIGNI, MILANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se ha preso conoscenza delle gravissime affermazioni del giornalista Giorgio Zicari, pubblicate sul Corriere della Sera del 31 maggio 1974 e quale fondamento, sulla base di quali verifiche, attribuisca ad esse.

« Il giornalista in questione, infatti, scrive testualmente che il fascista Carlo Fumagalli "si vantava... di avere l'appoggio del SID e dell'esercito, di agire per 'ordine di Roma'". "Sappiamo, per esperienza diretta, che fino dall'estate del 1970 i piani di Fu-

magalli, i suoi collegamenti anche con gruppi eversivi tedeschi, con il principe Junio Valerio Borghese, con alcuni ufficiali dell'esercito in pensione e in servizio, i suoi depositi di esplosivi, i suoi collegamenti in Versiglia e a Milano con professionisti molto noti, la sua ricerca costante di fondi ' per la Repubblica presidenziale', le sue trasmissioni con radio pirata sui canali televisivi, i suoi progetti eversivi, le sue imprese dinamitarde ai tralicci di Tirano e di Val di Sotto, la sua opera di proselitismo tra i contrabbandieri della Valtellina erano noti a chi di dovere. Certi corpi istituzionali dello Stato dovranno ora spiegare perché Fumagalli non è stato fermato in tempo. Qualcuno dovrà dire chi lo ha aiutato, su quali appoggi ha potuto contare e, soprattutto, perché. Si sapeva tutto fin dall'estate del 1970. Siamo in grado di provarlo nella sede competente".

« Di fronte alla straordinaria gravità delle accuse in tal modo rivolte a corpi dell'apparato statale, che, se vere, denuncerebbero una intollerabile situazione di pericolo, da eliminare con drastiche e sollecite misure, gli interroganti chiedono che il Ministro fornisca ogni opportuno chiarimento e le doverose assicurazioni.

(3-02465) « NATTA, D'ALEMA, MALAGUGINI, SPAGNOLI, FLAMIGNI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per sapere se sia vero che l'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena intenda abolire gli ospedali psichiatrici giudiziari ed in caso affermativo di conoscere:

1) quale indirizzo psichiatrico-giuridicocriminologico abbia determinato tale scelta;

2) in che modo si intenda risolvere il problema dei prosciolti folli per infermità mentale da azioni delittuose e da sottoporre, secondo il vigente codice penale, alla misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario;

3) qualora l'orientamento – peraltro assai discutibile sotto il profilo scientifico-giuridico – secondo il quale "lo stato di malattia prevale su quello di delinquente per cui l'indirizzo curativo del folle delinquente deve essere in tutto uguale a quello dei comune malato di mente", avesse suggerito l'affidamento di tale categoria di soggetti alle comuni istituzioni psichiatriche, sia stata presa in considerazione la situazione generale degli ospedali psichiatrici civili, i quali – malgrado

la legge 18 marzo 1968, n. 431 – continuano ad essere generalmente "veri e propri cronicari" e quindi inidonei ad assolvere la funzione istituzionale terapeutico-riabilitativa;

- 4) quale la spesa che lo Stato, e per esso i cittadini, dovrebbero sopportare nella eventualità del "travaso" dei prosciolti negli ospedali psichiatrici civili, tenuto conto che si tratta-di oltre 2.000 infermi e che la diaria di degenza ospedaliera oscilla in media a fire 10.000 giornaliere;
- 5) il motivo per il quale data tale scelta si debba mantenere tuttavia nell'ordinamento penitenziario come previsto dall'articolo 85, comma quinto la categoria degli operai specializzati addetti alla cura e custodia dei ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e di custodia, nel numero di 800 e se non sia piuttosto il caso di ridurre tale aliquota stante la dilagante inflazione del bilancio dello Stato alle unità strettamente necessarie per la gestione delle case di cura e di custodia, realizzando così una notevole economia di spesa;
- 6) se per converso non sia più rispondente alle esigenze di difesa sociale, contro la dilagante criminalità alienata, potenziare la organizzazione degli ospedali psichiatrici

giudiziari sotto il profilo medico-psichiatrico ed infermieristico, sia in aderenza alla legge 18 marzo 1968, n. 431, per quanto sancito dall'articolo 1, ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario laddove è detto che "il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche ": comma che sarebbe da rielaborare qualora fosse decisa la soppressione dell'ospedale psichiatrico giudiziario.

Ricordando che l'esperimento del "travaso" dei prosciolti folli nei manicomi civili, già tentato in applicazione dell'articolo 46 del codice Zanardelli, risultò fallimentare in quanto tali categorie di soggetti generò nelle istituzioni civili fenomeni di perturbamento – tra cui ribellioni, sommosse ed evasioni – fino ad allora sconosciuti, in quanto la tendenza all'associazione è estranea alla dinamica psichica del vero malato di mente e costituisce per contro una nota spiccata della psiche del criminale.

(3-02466)

« COTECCHIA ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO